




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

## LEGISLAZIONE STRANIERA



# LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA  
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 6

Novembre – Dicembre 2011





Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

**LS**

Rassegna dell'attività legislativa  
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XXII n. 6

NOVEMBRE - DICEMBRE 2011

Servizio responsabile:

*SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera*

*tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242*

*mail: [LS\\_segreteria@camera.it](mailto:LS_segreteria@camera.it)*

sito: <http://biblioteca.camera.it>

---

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

**ISSN 1591-4143**

*"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.*



# Sommario

|  |           |
|--|-----------|
| AVVERTENZA .....   | 5         |
| <b>Politiche istituzionali .....</b>   | <b>7</b>  |
| Francia .....  | 9         |
| MINORI DEVIANTI – RIEDUCAZIONE / PROCESSO PENALE MINORILE .....  | 9         |
| <i>Loi n. 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (J.O. del 27 dicembre 2011) .....</i>   | <i>9</i>  |
| Francia .....  | 11        |
| PROCESSO CIVILE / PROCESSO PENALE.....   | 11        |
| <i>Loi n. 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (J.O. del 14 dicembre 2011).....</i>   | <i>11</i> |
| Germania.....  | 13        |
| PARLAMENTARI.....  | 13        |
| <i>Neunundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes – Einführung eines Ordnungsgeldes, vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2218) – Ventinovesima modifica della legge sullo status giuridico dei deputati – Introduzione di una sanzione pecuniaria.....</i>           | <i>13</i> |
| Germania.....  | 15        |
| PUBBLICI UFFICIALI - DIRITTO PENALE .....  | 15        |
| <i>Vierundvierzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, vom 1. November 2011 (BGBl. I S. 2130) – Quarantaquattresima legge di modifica del Codice penale - Resistenza a pubblico ufficiale che svolge funzioni esecutive .....</i> | <i>15</i> |
| Germania.....  | 16        |
| SERVIZI DI SICUREZZA – CONTROLLO PARLAMENTARE.....   | 16        |
| <i>Gesetz zur Änderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes, vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2576) – Legge di modifica della normativa in materia di tutela dell'ordinamento costituzionale federale .....</i>   | <i>16</i> |
| Germania.....  | 18        |
| UNIONI CIVILI.....   | 18        |
| <i>Gesetz zur Übertragung ehebezogener Regelungen im öffentlichen Dienstrecht auf Lebenspartnerschaften, vom 14. November 2011 (BGBl. I S. 2219) - Legge per l'estensione delle norme di diritto matrimoniale riguardanti il pubblico impiego alle convivenze registrate .....</i> | <i>18</i> |

|   |    |
|---|----|
| Regno Unito.....  | 20 |
| AUTONOMIA LOCALE.....   | 20 |
| <i>Localism Act 2011 (Legge promulgata il 15 novembre 2011)</i> .....   | 20 |
| Regno Unito.....  | 22 |
| ENTI PUBBLICI.....  | 22 |
| <i>Public Bodies Act 2011 (Legge promulgata il 14 dicembre 2011)</i> .....  | 22 |
| Regno Unito.....  | 23 |
| FORZE ARMATE .....  | 23 |
| <i>Armed Forces Act 2011 (Legge promulgata il 3 novembre 2011)</i> .....  | 23 |
| Regno Unito.....  | 24 |
| TERRORISMO .....  | 24 |
| <i>Terrorism Prevention and Investigation Measures Act 2011 (Legge promulgata il 14 dicembre 2011)</i> .....                  | 24 |
| <b>Politiche economiche</b> .....   | 27 |
| Francia .....   | 29 |
| AGRICOLTURA / BIOTECNOLOGIE – BREVETTI D’INVENZIONE.....  | 29 |
| <i>Loi n. 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale (J.O. del 10 dicembre 2011)</i> .....    | 29 |
| Francia .....   | 30 |
| ECONOMIA / FINANZA PUBBLICA .....   | 30 |
| <i>Loi n. 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (J.O. del 3 novembre 2011)</i> .....               | 30 |
| <i>Loi n. 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (J.O. del 29 dicembre 2011)</i> .....             | 30 |
| Francia .....   | 32 |
| ECONOMIA / FINANZA PUBBLICA .....   | 32 |
| <i>Loi n. 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (J.O. del 29 dicembre 2011)</i> .....                           | 32 |
| Francia .....   | 34 |
| SICUREZZA SOCIALE.....  | 34 |
| <i>Loi n. 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (J.O. del 22 dicembre 2011)</i> ..... | 34 |

|  |           |
|--|-----------|
| Germania.....  | 36        |
| DEBITORI - STATISTICHE.....  | 36        |
| <i>Gesetz über die Statistik der Überschuldung privater Personen (Überschuldungsstatistikgesetz – ÜSchuldStatG), vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3083) – Legge sulla statistica relativa al sovraindebitamento di persone private.....</i> | 36        |
| <br>   |           |
| Germania.....  | 38        |
| IMPOSTE E TASSE.....   | 38        |
| <i>Steuervereinfachungsgesetz 2011, vom 1. November 2011 (BGBl. I S. 2131) - Legge di semplificazione fiscale 2011 .....</i>   | 38        |
| <br>   |           |
| Spagna.....  | 40        |
| IMPOSTE E TASSE / PUBBLICO IMPIEGO .....   | 40        |
| <i>Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE núm. 315).....</i>   | 40        |
| <br>   |           |
| <b>Politiche sociali.....</b>  | <b>41</b> |
| <br>   |           |
| Francia .....  | 43        |
| AMBIENTE - TUTELA / COLLETTIVITÀ TERRITORIALI .....  | 43        |
| <i>Loi n. 2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (J.O. del 6 dicembre 2011).....</i>   | 43        |
| <br>   |           |
| Francia .....  | 45        |
| DIRITTI D'AUTORE.....  | 45        |
| <i>Loi n. 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée (J.O del 21 dicembre 2011) .....</i>  | 45        |
| <br>   |           |
| Francia .....  | 46        |
| SANITÀ / MEDICINALI - CONTROLLO.....   | 46        |
| <i>Loi n. 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (J.O n. 302 del 30 dicembre 2011).....</i>  | 46        |
| <br>   |           |
| Germania.....  | 48        |
| FAMIGLIA / MALATI - ASSISTENZA .....   | 48        |
| <i>Gesetz zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2464) - Legge per la conciliazione tra assistenza familiare e lavoro .....</i>  | 48        |

|   |    |
|---|----|
| Germania.....   | 50 |
| MINORI - TUTELA.....  | 50 |
| <i>Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen<br/>(Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG) vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2975)<br/>- Legge sul rafforzamento di una protezione attiva dei bambini e degli adolescenti.</i> | 50 |
| Regno Unito.....  | 52 |
| ISTRUZIONE.....   | 52 |
| <i>Education Act 2011 (Legge promulgata il 15 novembre 2011).</i>   | 52 |
| Regno Unito.....  | 53 |
| PENSIONI.....   | 53 |
| <i>Pensions Act 2011 (Legge promulgata il 3 novembre 2011).</i>   | 53 |
| Indice delle voci.....  | 55 |

## **AVVERTENZA**

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre novembre-dicembre 2011.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.



## **Politiche istituzionali**





Francia

Legge

## MINORI DEVIANTI – RIEDUCAZIONE / PROCESSO PENALE MINORILE

***Loi n. 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (J.O. del 27 dicembre 2011)***

[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=14670BF5BD08095164A9A9BAED39BED6.tpdjo12v\\_3?cidTexte=JORFTEXT000025030160&dateTexte=20120622](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=14670BF5BD08095164A9A9BAED39BED6.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000025030160&dateTexte=20120622)

La legge n. 2011-1940 introduce alcuni cambiamenti nella disciplina vigente in materia di esecuzione delle pene per minori autori di reati, modificando in particolare l'[Ordonnance n. 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante](#) e il [Code du service national](#). Il provvedimento stabilisce l'istituzione di un **servizio civile obbligatorio per minori autori di reati** (*service citoyen pour les mineurs délinquants*) che si trovino in particolari condizioni. Il servizio è innanzitutto rivolto ai minori che abbiano compiuto almeno sedici anni e deve essere effettuato **presso un istituto pubblico di inserimento della difesa** (*Établissements publics d'insertion de la défense* – EPIDE-), nelle modalità previste agli [artt. da L130-1 a L130-5 del Code du service national](#). Gli EPIDE sono istituti creati nel 2005 allo scopo di permettere ai giovani, con un'età compresa tra i 16 e i 25 anni, di svolgere un servizio di formazione. Per accedere a questo servizio i giovani interessati firmano un "contratto di volontariato per l'inserimento", che permette loro di ricevere una formazione generale e professionale in tali istituti di difesa. Con riferimento ai minori autori di reati che entrano negli EPIDE, il nuovo art. L130-5 del *Code du service national*, specifica che il contratto da essi stipulato è denominato "*contrat de service en établissement public d'insertion de la défense*". Il servizio che essi prestano negli EPIDE deve avere una durata compresa tra i 6 e i 12 mesi e può essere prolungato fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi. Il minore può richiedere il prolungamento del contratto di servizio, ma deve acquisire il parere favorevole dell'istituto di accoglienza. Il minore e i titolari dell'autorità parentale sullo stesso devono approvare il contratto di servizio in presenza di un avvocato. Il magistrato che dispone per il minore lo svolgimento di tale servizio deve convalidare il progetto formativo che questi svolgerà presso un EPIDE. Il minore che presta questo servizio ha diritto ad un sussidio mensile. Il *contrat de service en établissement public d'insertion de la défense* può essere previsto per il minore in tre differenti casi: può essere proposto dal procuratore della Repubblica a titolo di composizione penale (nuovo punto 6° dell' [art. 7-2 dell'ordinanza n.45-174](#)); o può essere disposto, a titolo provvisorio, dal giudice minorile che stabilisce un rinvio della misura sanzionatoria nei confronti del minore (nuovo [art. 24-6 dell'ordinanza n. 45-174](#)); o può essere stabilito dal giudice minorile nel caso in cui disponga nei confronti del minore una sospensione condizionale di una pena di detenzione (*peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve*) (nuovo [art. 20-10 dell'ordinanza n.45-174](#)).

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2011

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



In questo terzo caso, è stabilito che l'obbligo di effettuare il servizio non possa essere pronunciato senza l'accordo del minore e senza che questi sia presente all'udienza. È inoltre disposto che il non rispetto della decisione del giudice di svolgere tale servizio può comportare per il minore la revoca della sospensione condizionale e l'esecuzione della pena detentiva (nuovo [art. 20-10 dell'ordinanza n.45-174](#)).

Il 29 febbraio 2012 sono stati emanati due decreti con cui sono state precisate le condizioni di applicazione della legge n. 2011-1940: il [décret n. 2012-282](#) e il [décret n.2012-283](#). In particolare, con quest'ultimo atto sono state precisate le modalità di attribuzione del sussidio che riceve il minore nel prestare servizio presso un EPIDE ed è stato stabilito che l'importo del sussidio, fissato dal direttore generale dell'istituto, non possa superare i 300 euro mensili.



Francia

Legge

## PROCESSO CIVILE / PROCESSO PENALE

***Loi n. 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (J.O. del 14 dicembre 2011)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024960344&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id>

La legge n. 2011-1862 ha l'obiettivo di semplificare l'organizzazione giudiziaria, con una particolare attenzione alla giurisdizione di prossimità e la creazione di giurisdizioni specializzate per alcune tipologie di contenzioso. La legge di riforma del contenzioso è stata approvata al termine di un lungo iter parlamentare dovuto al disaccordo tra le due assemblee che ha portato il governo, dopo il rigetto a ottobre 2011 dell'intero progetto di legge da parte del Senato in terza lettura, a chiedere all'Assemblea nazionale di pronunciarsi in "ultima istanza" (*dernier ressort*), conformemente all'art. 45 della Costituzione, votando un'ultima volta in via definitiva sul testo già approvato dalla stessa Assemblea il 12 luglio precedente; la nuova legge è inoltre stata promulgata dopo la decisione di parziale conformità da parte del *Conseil Constitutionnel* che ha dichiarato incostituzionali diverse disposizioni ([Decisione n. 2011-641](#) dell'8 dicembre 2011).

Il testo legislativo approvato si ispira alle 65 proposte di riforma del [Rapport Guinchard](#) con il quale la Commissione sulla ripartizione del contenzioso, presieduta da Serge Guinchard, ha concluso i suoi lavori nel 2008.

La riforma, in particolare, semplifica l'articolazione del contenzioso civile di primo grado, sopprimendo, a tal fine, la *jurisdiction de proximité*. I giudici di prossimità, in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge, saranno incardinati nel *Tribunal de grande instance*.

La legge attribuisce ai *Tribunaux de grande instance* la specializzazione in materia di proprietà intellettuale (artt. 6 e 7) e tenta anche di ripartire meglio altri contenziosi tra il *Tribunal d'instance* e il *Tribunal de grande instance*, mediante il trasferimento di competenze tra l'una e l'altra istanza giudiziaria (artt. 8-13). La riforma prevede inoltre la riunione di alcuni contenziosi tecnici all'interno di giurisdizioni speciali; tra l'altro, è prevista la creazione di un polo giudiziario a Parigi, specializzato in crimini contro l'umanità e i crimini di guerra e di poli specializzati per gli incidenti collettivi (artt. 22-25).

Nella stessa prospettiva di semplificazione, la legge interviene sulle procedure in materia di diritto di famiglia. Ad esempio, per limitare i costi in caso procedura di divorzio gli avvocati non potranno chiedere onorari superiori ad un determinato ammontare, fissato con *arrêté* dal Ministro della Giustizia, a meno di aver concluso preventivamente una convenzione sull'onorario con il cliente al momento dell'avvio della procedura. È stata

*segue*



inoltre semplificata la procedura di cambio di nome per il minore nell'ambito dell'adozione semplice e sarà sperimentata per tre anni una procedura di mediazione obbligatoria prima di affidare al giudice minorile decisioni sulle modalità di esercizio dell'autorità parentale.

La riforma prevede anche procedure penali semplificate, con l'estensione della possibilità di ricorrere all'ordinanza penale (*ordonnance pénale*) o all'istituto della comparizione su riconoscimento preventivo di colpevolezza (*comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité*) (artt.26-31).

In materia militare la nuova legge sopprime il *Tribunal aux armées* di Parigi, le competenze del quale sono state trasferite al *Tribunal de grande instance* di Parigi, e detta ulteriori disposizioni sulle competenze giurisdizionali in ambito militare (artt. 32-36).

Inoltre il testo legislativo, adattando l'organizzazione giudiziaria ai regolamenti europei [n. 1896/2006/CE](#) del 12 dicembre 2006 e [n. 861/2007/CE](#) dell'11 luglio 2007 che hanno istituito procedure europee per le ingiunzioni di pagamento e per le controversie di piccola entità, prevede che la competenza del *Tribunal de grande instance* sia estesa alle procedure di opposizione alle ingiunzioni di pagamento, per le cause d'importo superiore a 10.000 euro, e che sia richiesta l'assistenza legale di un avvocato.

Altre disposizioni riguardano talune procedure davanti alle giurisdizioni amministrative (artt. 47-53).

Infine la legge detta, oltre ad alcune misure relative alle giurisdizioni finanziarie (artt. 38-46), una serie di disposizioni riguardanti aspetti procedurali diversi (artt. 55-69), quali l'esclusione dalla procedura di fallimento civile del patrimonio destinato dall'*Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité* (EIRL) all'esercizio della sua attività (art. 55), la precisazione delle disposizioni relative al mandato di arresto eseguito a più di 200 chilometri dal luogo di giurisdizione del giudice mandante (art. 60), il miglioramento delle misure della sorveglianza elettronica e dell'assegnazione a residenza con sorveglianza elettronica (art. 61), il miglioramento della disciplina dell'ingiunzione terapeutica (art. 67).



Germania

Legge

## PARLAMENTARI

### ***Neunundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes – Einführung eines Ordnungsgeldes, vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2218) – Ventinovesima modifica della legge sullo status giuridico dei deputati – Introduzione di una sanzione pecuniaria***

<http://www.buzer.de/gesetz/9925/index.htm>

La nuova modifica della legge sullo *status* giuridico dei deputati (*Abgeordnetengesetz*) rappresenta la base giuridica necessaria per l'introduzione di alcune riforme del Regolamento del *Bundestag* decise dalla Commissione per la verifica delle elezioni, delle immunità e del regolamento. Poiché a tale organo parlamentare non è riconosciuto il potere di iniziativa legislativa, il relativo progetto di legge è stato presentato dai gruppi di maggioranza (CDU/CSU) e con l'adesione di quello socialdemocratico (SPD).

Le misure di carattere disciplinare, già previste dal Regolamento parlamentare in caso di disordini nello svolgimento delle sedute dell'Assemblea provocati da uno o più deputati, si sono infatti rivelate nella prassi poco efficaci e indifferenziate.

Il nuovo comma 5 dell'art. 44a dell'*Abgeordnetengesetz*, relativo all'esercizio del mandato parlamentare, prevede che, in caso di una violazione non insignificante dell'ordine o della dignità del *Bundestag* nel corso delle sedute dell'Assemblea, il Presidente possa comminare un'ammenda (*Ordnungsgeld*) di 1.000 euro contro un deputato. L'entità della multa è elevata a 2.000 euro in caso di recidiva, che di regola si verifica quando il deputato già sanzionato, nell'arco di tre settimane di seduta, fornisce nuovamente l'occasione per la determinazione di un'ammenda sulla base di analoghi motivi. Per le infrazioni più gravi, sempre lesive dell'ordine o della dignità del Parlamento, il deputato può essere espulso dall'aula per la durata della seduta ed escluso fino a trenta giorni dalla partecipazione ai lavori dell'Assemblea o degli altri organi parlamentari. Per i dettagli relativi ai provvedimenti disciplinari, la legge rinvia alle disposizioni del Regolamento del *Bundestag*.

L'introduzione dell'ammenda presenta nei casi suddetti il duplice vantaggio di costituire, da una parte, una sanzione avvertita in maniera sensibile dal deputato coinvolto, dall'altra di non penalizzare il diritto di parola e il diritto di voto con l'espulsione dall'aula o con l'esclusione per più giorni dalle sedute del Parlamento.

Appare quindi evidente che, nell'ambito delle misure disciplinari stabilite dal Presidente del *Bundestag*, vi sia una suddivisione gerarchica tra l'ammenda e l'esclusione del deputato dalla partecipazione alla seduta (*Sitzungsausschluss*), basata soprattutto sulla gravità della violazione commessa o sul fatto di ritenere la sanzione pecuniaria una misura non sufficientemente efficace per garantire l'ordine dei lavori. Poiché l'ammenda

*segue*



e l'esclusione dalla seduta denotano un diverso grado di violazione dell'ordine, non è possibile la contemporanea adozione di entrambi i provvedimenti disciplinari.

L'introduzione dell'ammenda rappresenta quindi un ulteriore mezzo attribuito al Presidente dell'Assemblea per reagire in modo più efficace ed adeguato ai disordini che possono turbare l'ordine dei lavori, colmando così una lacuna regolamentare che prevedeva il semplice richiamo all'ordine (*Ordnungsruf*), spesso senza conseguenze incisive per il deputato, e la misura più drastica dell'esclusione dalle sedute parlamentari.

L'esplicita menzione della fattispecie relativa alla lesione della dignità (*Würde*) del *Bundestag*, introdotta con le modifiche approvate, amplia inoltre la gamma di comportamenti, non solo verbali, di carattere provocatorio e disprezzabile che possono essere sanzionati al fine di non compromettere l'ordinato svolgimento dei lavori parlamentari.

Contemporaneamente alla raccomandazione delle modifiche apportate all'*Abgeordnetengesetz*, la Commissione per la verifica delle elezioni, l'immunità e il regolamento ha approvato anche una nuova versione degli artt. 36-39 del Regolamento del *Bundestag*, il cui testo è stato poi nella Gazzetta ufficiale federale n. 62 dell'8 dicembre 2011. In particolare, nell'art. 36 del Regolamento sono ora disciplinati il richiamo all'ordine e all'oggetto della discussione (*Sach- und Ordnungsruf*), nonché la privazione della parola (*Wortentziehung*) dopo tre richiami (oggetto del vecchio art. 37). La principale novità è costituita, ovviamente, dal nuovo testo dell'art. 37 che introduce la possibilità di fissare un'ammenda di 1.000 o 2.000 euro, in conformità con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 44a dell'*Abgeordnetengesetz*.



Germania

Legge

## PUBBLICI UFFICIALI - DIRITTO PENALE

### ***Vierundvierzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, vom 1. November 2011 (BGBl. I S. 2130) – Quarantaquattresima legge di modifica del Codice penale - Resistenza a pubblico ufficiale che svolge funzioni esecutive***

[http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterien/17\\_wp/stgb113widerstand/bgbl.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterien/17_wp/stgb113widerstand/bgbl.pdf?__blob=publicationFile)

In Germania, la resistenza a pubblico ufficiale (*Vollstreckungsbeamte*) che svolge funzioni esecutive costituisce un reato penale disciplinato al § 113 del Codice penale tedesco (*Strafgesetzbuch*). Negli ultimi anni, si è registrato un aumento dei casi di aggressione e di violenza nei confronti dei pubblici ufficiali nell'esercizio della loro attività. Le statistiche criminali redatte dalla polizia attestano, nell'ambito di episodi di resistenza a pubblico ufficiale registrati tra il 1999 e il 2008, un incremento del 30,74 per cento. In particolare, i funzionari di polizia corrono il rilevante rischio di essere aggrediti durante l'esecuzione delle registrazioni di controllo.

Con la Quarantaquattresima legge di modifica del Codice penale – Resistenza a pubblico ufficiale che svolge funzioni esecutive (*Vierundvierzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte*), del 1° novembre 2011, il legislatore tedesco ha ritenuto necessario inasprire la pena detentiva prevista al § 113, comma 1 del Codice penale. La nuova norma stabilisce che chiunque con violenza o mediante minaccia di violenza presta resistenza ad un pubblico ufficiale o ad un soldato dell'esercito federale incaricato dell'esecuzione di leggi, regolamenti, sentenze e ordinanze mentre adempie uno di tali uffici, o nella stessa occasione lo aggredisce è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

La legge modifica, altresì, il comma 2, numero 1, del § 113, introducendo una nuova aggravante. La nuova disposizione, infatti, stabilisce che un caso particolarmente grave sussiste di norma quando l'autore o l'altro concorrente porta con sé un'arma o "un altro strumento pericoloso" (*oder ein anderes gefährliches Werkzeug*). Lo stesso Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht*), nella decisione del 1° settembre 2008 ([2 BvR 2238/07](#) – NStZ 2009, 83), aveva dato un'interpretazione estensiva del termine "arma", includendovi anche gli strumenti pericolosi. In modo conforme, vengono integrate le disposizioni del § 121, comma 3, secondo periodo, numero 2 (Ammutinamento dei detenuti), e del § 125a, secondo periodo, numero 2 (Casi di sommossa particolarmente gravi), del Codice penale.

La legge introduce, infine, il comma 3 al § 114 del Codice penale riguardante la resistenza a persone equiparate ai pubblici ufficiali che svolgono funzioni esecutive. Il nuovo comma include nel campo di applicazione previsto ai §§ 113 e 114 i vigili del fuoco e altre forze di soccorso.



Germania

Legge

## SERVIZI DI SICUREZZA – CONTROLLO PARLAMENTARE

***Gesetz zur Änderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes, vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2576) – Legge di modifica della normativa in materia di tutela dell'ordinamento costituzionale federale***

<http://www.buzer.de/gesetz/9988/index.htm>

Le modifiche introdotte nella disciplina di tutela dell'ordinamento costituzionale rappresentano il frutto della valutazione (*Evaluierung*) prevista dall'art. 11 della legge integrativa alla lotta contro il terrorismo (*Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz*) del 5 gennaio 2007, ai sensi del quale, entro cinque anni, le disposizioni che avevano già prorogato e ampliato i poteri di accesso all'informazione da parte delle autorità e dei servizi responsabili per la sicurezza interna sarebbero state oggetto di una verifica effettuata con l'ausilio di un esperto scelto d'intesa con il *Bundestag*. Sulla base dei risultati di tale verifica, nonché dell'esperienza maturata, le modifiche approvate con la nuova legge mirano a migliorare la tutela giuridica e il controllo parlamentare nei confronti dei servizi di informazione e sicurezza rendendo più efficace lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. A tale proposito sono stati abrogati i diritti all'informazione (*Auskunftsrechte*) e i poteri di ingerenza (*Eingriffsbefugnisse*) attribuiti ai servizi di *intelligence*, rivelatisi non necessari e quindi non applicati a fini antiterroristici. Per contro, è stata prorogata di altri quattro anni, cioè fino al 10 gennaio 2016, l'efficacia di quelle disposizioni ritenute irrinunciabili per garantire la sicurezza dell'ordinamento costituzionale.

Il controllo esercitato dal Parlamento è stato potenziato mediante la previsione di una più ampia partecipazione e cooperazione della c.d. "Commissione G-10" (l'organo indipendente istituito presso il *Bundestag*, incaricato di decidere in merito alla necessità e all'ammissibilità di misure restrittive nell'ambito del segreto epistolare, della posta e delle telecomunicazioni tutelati dall'art. 10 della Legge fondamentale) nella richiesta di informazioni presso le compagnie aeree – compresa l'interrogazione nei sistemi centrali di prenotazione voli – e presso le imprese del ramo finanziario – inclusa l'interrogazione dei principali dati relativi ai conti.

Il termine massimo di conservazione di 15 anni dei dati personali in determinati settori di attività delle autorità responsabili della sicurezza interna è stato nuovamente ripristinato a 10 anni.

Nel corso dell'istruttoria parlamentare, il 17 ottobre 2011, la Commissione affari interni ha svolto un'audizione pubblica alla quale hanno partecipato diversi esperti, tra cui alcuni docenti universitari, il vicepresidente dell'Ufficio federale per la tutela della costituzione (*Bundesamt für Verfassungsschutz*) e il garante per la tutela dei dati personali e la libertà di informazione (*Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit*).

*Segue*



Le proposte di emendamento presentate dai gruppi di maggioranza (CDU/CSU e FDP) sono state alla fine approvate anche dai socialdemocratici, ma con il voto contrario della Sinistra e dei Verdi. Le opposizioni, compreso in questo caso anche il gruppo SPD, hanno in particolare contestato l'indipendenza della valutazione effettuata, a loro avviso, in modo non conforme alle previsioni di legge.

L'applicazione delle principali modifiche contenute nell'art. 1 del provvedimento, relative alla legge sulla tutela dell'ordine costituzionale, è estesa anche alla normativa che disciplina i servizi segreti militari (*MAD-Gesetz*) e civili (*BND-Gesetz*), così come previsto nei successivi articoli 2 e 3.

Nello specifico, il nuovo § 8b introdotto nella legge per la tutela dell'ordine costituzionale reca disposizioni procedurali relative a particolari richieste di informazioni (*Verfahrensregelungen zu besonderen Auskunftsverlangen*). La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata. L'organo competente a disporre l'ordinanza (*Anordnung*) di accesso ai dati è il Ministero federale dell'interno. È ammessa la proroga di soli tre mesi dell'ordinanza, la cui normale scadenza massima è di tre mesi, purché sussistano i presupposti necessari alla sua emanazione. Il Ministero federale dell'interno ha inoltre l'obbligo di comunicare mensilmente alla Commissione G-10 la disposizione delle ordinanze prima della loro esecuzione. In caso di pericolo l'esecuzione può essere disposta anche prima della comunicazione alla Commissione. Il controllo esercitato dalla Commissione riguarda la rilevazione dei dati, la loro rielaborazione e il loro utilizzo. Le informazioni che la Commissione decide di dichiarare inammissibili o non necessarie devono essere immediatamente rimosse. L'obbligo di comunicazione delle ordinanze, a carico del Ministero federale dell'interno, con cadenza massima semestrale, riguarda anche il Comitato di controllo parlamentare (*Parlamentarisches Kontrollgremium*), il quale a sua volta predispone un'apposita relazione annuale per l'Assemblea.

Il Ministero federale dell'interno è inoltre autorizzato a stabilire, mediante un'ordinanza legislativa (*Rechtsverordnung*) emanata d'intesa con l'Ufficio del Cancelliere federale, con il Ministero federale per l'economia e la tecnologia, il Ministero federale della giustizia e il Ministero federale della difesa, senza il consenso del *Bundesrat*, specifiche disposizioni relative alla trasmissione dei dati, parzialmente o totalmente automatizzata. I dettagli di carattere tecnico, necessari per il rilascio delle informazioni e il trasferimento agli uffici autorizzati, in particolare il formato tecnico per la trasmissione di tali richieste di informazione all'ente obbligato e la ritrasmissione delle pertinenti informazioni agli uffici autorizzati, si conformano alle disposizioni contenute della direttiva tecnica (*technische Richtlinie*) di cui al § 110, comma 3, della legge sulle telecomunicazioni (*Telekommunikationsgesetz*).

È inoltre previsto un indennizzo (*Entschädigung*) per i fornitori di servizi di telecomunicazione tenuti a trasmettere informazioni ai servizi di *intelligence*, che comporterà, tuttavia, per il bilancio federale, un modesto onere finanziario.

Le nuove modifiche legislative, entrate in vigore il 10 gennaio 2012, saranno sottoposte, entro quattro anni, alla valutazione del Governo federale, che si avvarrà della collaborazione di uno o più esperti in materia nominati d'intesa con il *Bundestag*, così come prescrive l'art. 9 del provvedimento in analogia a quanto avvenuto con le verifiche effettuate già nel 2002 e nel 2007 sull'applicazione delle leggi contro il terrorismo.



## Germania

### Legge

## UNIONI CIVILI

***Gesetz zur Übertragung ehebezogener Regelungen im öffentlichen Dienstrecht auf Lebenspartnerschaften, vom 14. November 2011 (BGBl. I S. 2219) - Legge per l'estensione delle norme di diritto matrimoniale riguardanti il pubblico impiego alle convivenze registrate***  
<https://www.verdi-bub.de/fileadmin/pdfs/bgbl11s2219.pdf>

In Germania, l'istituto giuridico della "convivenza registrata" (*eingetragene Lebenspartnerschaft*) è stato introdotto dall'omonima legge (*Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft - LPartG*) che, in base ad una specifica tecnica di elaborazione normativa a cui, a volte, ricorre il legislatore tedesco, costituisce l'articolo 1 della più ampia Legge per la cessazione della discriminazione nei confronti delle comunità di ugual sesso (*Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften*) del 16 febbraio 2001, entrata in vigore il 1° agosto 2001 (si tratta del cosiddetto *Artikelgesetz*). La Legge sulla convivenza registrata si applica esclusivamente a coppie omosessuali e consente alle coppie in questione di registrare la loro unione dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile o altra autorità competente. La legge è stata più volte oggetto di modifiche ed integrazioni.

In particolare, la Legge di revisione della normativa sulla convivenza registrata (*Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts*) del 15 dicembre 2004, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, alcuni aspetti del diritto patrimoniale, successorio e previdenziale, nonché dell'adozione e dell'annullamento o scioglimento, sono stati allineati, in linea di massima, alla normativa sul matrimonio. Analogamente, per quanto concerne il diritto previdenziale, sono state modificate alcune norme del Libro sesto del Codice di legislazione sociale (*Sozialgesetzbuch*) per attribuire al convivente superstite il diritto alla pensione di reversibilità alla stessa stregua di un coniuge. Successivamente, con una novella entrata in vigore il 1° gennaio 2008, è stato introdotto il mantenimento a seguito dello scioglimento dell'unione registrata.

Al fine di ottenere una più completa equiparazione della convivenza registrata all'istituto del matrimonio, soprattutto in materia di pubblico impiego, il Parlamento tedesco ha approvato la Legge per l'estensione alle convivenze registrate delle norme di diritto matrimoniale nell'ambito del pubblico impiego *Gesetz zur Übertragung ehebezogener Regelungen im öffentlichen Dienstrecht auf Lebenspartnerschaften*) del 14 novembre 2011.

La legge si pone l'obiettivo di una completa equiparazione della convivenza registrata al

*segue*





matrimonio, nell'ambito della legislazione del pubblico impiego. A tal fine, sono state modificate diverse leggi federali.

In particolare, nella Legge sui funzionari federali e sui giudici (*Bundesbeamtengesetz*), i conviventi registrati sono inclusi nelle norme riguardanti gli aiuti e i sussidi (*Beihilfe*), con validità retroattiva al 1° gennaio 2009 (articolo 1).

Nella Legge federale sulla previdenza dei funzionari federali e dei giudici (*Beamtenversorgungsgesetz*) e nella Legge sulla previdenza dei soldati (*Soldatenversorgungsgesetz*), i conviventi registrati sono inseriti nelle disposizioni riguardanti la previdenza del convivente superstite (articoli 2 e 7). Nella Legge federale sulle retribuzioni (*Bundesbesoldungsgesetz*), le convivenze registrate sono incluse nelle norme riguardanti l'indennità di famiglia (*Familienzuschlag*) e le indennità estero, riconosciute al lavoratore che presti la propria opera all'estero (*Auslandsbesoldung*) (articolo 4). Infine, nella Legge sul servizio all'estero (*Gesetz über den Auswärtigen Dienst*) le disposizioni riguardanti l'assistenza da parte del Ministero degli esteri ai componenti della famiglia di colui che presta servizio all'estero sono estese anche ai conviventi registrati (articolo 5).



## Regno Unito

### Legge

## AUTONOMIA LOCALE

### ***Localism Act 2011***

(Legge promulgata il 15 novembre 2011)

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/20/contents>)

Perseguendo obiettivi di accentuato decentramento amministrativo, di democrazia locale, di flessibilità amministrativa e di partecipazione delle comunità locali alle decisioni degli enti territoriali, la legge in rassegna modifica il *Local Government Act 2000* ed innova incisivamente l'ordinamento delle *local authorities*, i cui poteri, espressamente equiparati alla capacità giuridica delle persone fisiche, si stabilisce siano soggetti ai soli limiti posti all'autonomia privata dell'individuo.

E' in tal modo conferita agli enti locali una competenza generale (*general power competence*: art. 1) in virtù della quale è ad essi consentita ogni attività che non sia espressamente proibita dalla legislazione: nel porre in essere la propria azione istituzionale, di conseguenza, gli enti locali avranno i soli vincoli intrinseci all'esercizio dei loro poteri.

Peraltro, la legge demanda alla normativa secondaria l'ulteriore semplificazione eventualmente necessaria a rimuovere le residue limitazioni o restrizioni che rappresentino un impedimento per l'esercizio delle competenze locali così riformulate; le quali, seppure ampliate quanto alla loro portata, restano in ogni caso soggette alle norme sostanziali e procedurali di generale applicazione, cosicché non potrebbero, ad esempio, tradursi nell'imposizione di prelievi tributari o di tariffe, oppure nella diretta gestione di attività economiche senza previa abilitazione normativa (artt. 3, 4).

L'attribuzione di più ampi poteri agli enti locali e, in particolare, ai corrispondenti organi elettivi, comporta da parte di questi l'assunzione di responsabilità verso i cittadini e il rispetto di obblighi di trasparenza. A questo riguardo, viene superata la precedente disciplina che vincolava i membri degli organi di governo locale (*councillors*) al rispetto di un codice di condotta nazionale e li poneva sotto la vigilanza di comitati coordinati da un apposito organismo, lo *Standard Board for England*; al posto di questo sistema, rivelatosi inefficace nell'opinione del legislatore, è ora prevista, per un verso, l'adozione obbligatoria di codici autodisciplinari da parte di ciascuna *local authority*, e per altro verso sono introdotte sanzioni penali per le malversazioni poste in essere dai *councillors* nella loro veste di pubblici ufficiali.

Oltre a dettare disposizioni dirette a delineare in nuovi termini la *governance* degli enti locali, la legge assegna alle comunità territoriali un ruolo di primo piano con riguardo alla gestione dei servizi pubblici locali, agevolando la partecipazione dei gruppi e delle formazioni sociali che ne sono espressione – organizzazioni di volontariato, imprese sociali – alle gare concernenti l'affidamento in gestione di servizi precedentemente qualificati d'interesse per le comunità medesime (*community value assets*).

*segue*



L'incidenza attribuita dal legislatore alle comunità locali nei processi decisionali che le riguardano è apprezzabile anche con riferimento alla determinazione delle aliquote dei tributi locali. Le disposizioni che precedentemente attribuivano al Governo centrale il potere di bloccare, in quanto ritenuti eccessivi, eventuali aumenti delle tasse locali sulle proprietà immobiliari (*council tax*), sono infatti abrogate, e le decisioni in merito sono rimesse alle *local authorities*. Qualora esse intendano determinare aliquote superiori ai limiti massimi approvati dalla Camera dei Comuni su proposta del Governo, potranno provvedervi dopo aver indetto un referendum locale in cui sia risultato maggioritario il voto favorevole a tali aumenti. Finalità politica della previsione, evidentemente, è la responsabilizzazione degli enti locali, tenuti a fornire giustificazione degli aumenti richiesti direttamente ai contribuenti-elettori e non, come in precedenza, agli organi di indirizzo politico.

Analoghe finalità di trasparenza e di controllo sull'impiego delle risorse pubbliche ispirano le previsioni sulla pubblicità delle retribuzioni dei dipendenti degli enti locali, da effettuarsi attraverso un documento annuale.

Ulteriore ambito inciso dalla legge è quello della pianificazione urbanistica, per il quale si dispone il rafforzamento delle forme di partecipazione democratica delle comunità locali. A tal fine la legge ha posto le basi per il superamento della pianificazione su base regionale introdotta nel 2004 (*regional strategies*), ritenuta limitante per l'autonomia delle comunità locali, di cui si intende, anche in questo ambito, affermare la centralità nei processi decisionali; per converso, è incentivata la cooperazione tra enti locali nelle materie di comune interesse territoriale, quali l'ambiente e i trasporti.

Le comunità, d'altra parte, possono redigere programmi di zona (*neighbourhood plans*), i quali, una volta verificata la loro conformità alla legislazione urbanistica, possono essere sottoposti a consultazioni referendarie e, se approvati, fatti propri ed eseguiti dagli enti locali.

La medesima prospettiva incentrata sul livello di governo locale e sull'autodeterminazione delle rispettive comunità è a fondamento delle disposizioni che, con riferimento agli oneri di urbanizzazione e agli altri tributi corrisposti in occasione di nuove edificazioni o dell'insediamento di attività produttive (*community infrastructure levy*), riservano una quota parte alle singole comunità interessate da tali interventi. Per altro verso, le decisioni concernenti la realizzazione delle infrastrutture di interesse nazionale sono riportate nella diretta potestà del Governo, nel presupposto che il principio della responsabilità politica e la sua effettiva operatività non potessero essere garantiti dal precedente sistema imperniato sulla *Infrastructure Planning Commission*, organismo tecnico di natura non elettiva.

Tra le altre disposizioni della legge possono segnalarsi, inoltre, quelle che abilitano gli enti locali a determinare, in esercizio delle loro competenze e nei rispettivi ambiti territoriali, riduzioni di oneri finanziari al fine di attrarre insediamenti produttivi ed incentivare la creazione di posti di lavoro, nonché quelle dirette ad introdurre criteri di flessibilità nel settore dell'edilizia sociale (*social housing*) attraverso la previsione di più brevi limiti di durata dei contratti di locazione sottoscritti in tale ambito e la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti dei soggetti che si avvalgono delle relative agevolazioni.



## Regno Unito

### Legge

## ENTI PUBBLICI

### ***Public Bodies Act 2011***

(Legge promulgata il 14 dicembre 2011)

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/24/contents>)

Le disposizioni della legge in esame intendono sfolire la platea delle cosiddette *authorities* (agenzie, autorità di garanzia, commissioni di vigilanza), le quali, con diverso grado di autonomia, varietà di funzioni (anche para-giurisdizionali) e in molteplici settori di intervento, costituiscono un elemento tipico della regolazione pubblica e dell'azione amministrativa nel Regno Unito. Di questi organismi pubblici, accomunati nella formula generale di *quangos* (acronimo di *quasi autonomous non-governmental organisations*) la legge persegue il riordino attraverso la loro riduzione numerica, nel segno dell'efficienza e della trasparenza amministrativa nonché del contenimento della spesa pubblica; a tale scopo i Ministri competenti sono abilitati a modificare, con provvedimenti regolamentari, le norme istitutive (leggi o *royal charters*) degli enti di cui si intende disporre la soppressione o la fusione con altri, con conseguente diversa attribuzione delle relative funzioni.

L'emanazione dei *ministerial orders* a ciò destinati soggiace tuttavia a determinate modalità procedurali, introdotte a seguito di modifiche apportate al testo legislativo durante l'iter parlamentare. In particolare, è previsto lo scrutinio parlamentare dei testi regolamentari (di rango secondario) destinati a modificare o ad abrogare le norme istitutive dei *quangos* (generalmente di rango legislativo), per la cui emanazione si richiede il previo parere parlamentare favorevole (*affirmative procedure*); la formulazione delle decisioni governative in questo ambito è inoltre sottoposta a contrappesi procedurali finalizzati alla verifica, anche attraverso l'esperimento di consultazioni pubbliche, dell'effettiva sussistenza delle esigenze di ristrutturazione amministrativa, e diretti a salvaguardare l'indipendenza di questi organismi rispetto ad interferenze ministeriali soprattutto in relazione alla natura degli interessi e dei diritti (talora di livello fondamentale) da questi tutelati.



Regno Unito

Legge

## FORZE ARMATE

### *Armed Forces Act 2011*

(Legge promulgata il 3 novembre 2011)

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/18/contents>)

Dal *Bill of Rights* del 1688 discende l'obbligo dell'approvazione parlamentare per il mantenimento dell'esercito in armi in tempo di pace; di conseguenza, è stato tradizionalmente necessario, per adempiervi, il regolare rinnovo di questa autorizzazione legislativa (l'ultima delle quali, prima della promulgazione della presente legge, contenuta nell'*Armed Forces Act 2006*), talora prorogata con *order in council* approvato da ciascun ramo del Parlamento. La legge in esame, che a tali effetti proroga di un ulteriore quinquennio - fino al 2016 - la vigenza del testo del 2006, nel merito detta disposizioni concernenti, tra l'altro, l'obbligo referente annuale del Ministro della Difesa verso il Parlamento sulla consistenza delle forze armate e sulle condizioni del suo personale, sull'indipendenza dei servizi di polizia militare e sui relativi poteri ispettivi.





Regno Unito

Legge

## TERRORISMO

### ***Terrorism Prevention and Investigation Measures Act 2011***

(Legge promulgata il 14 dicembre 2011)

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/23/contents>)

Con l'approvazione della legge in esame, la coalizione di governo liberal-democratica ha dato corso all'impegno programmatico di modificare la legislazione anti-terrorismo per quanto attiene, in particolare, all'applicazione di misure restrittive della libertà personale nei confronti di individui ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale in ragione del loro sospettato coinvolgimento in attività terroristiche. Nell'arco dell'ultimo decennio, com'è noto, il tema è stato al centro di un articolato dibattito politico-istituzionale, in cui si è tentata l'individuazione del punto di bilanciamento tra le ragioni della sicurezza dello Stato, acuite dalla minaccia del terrorismo internazionale, e i diritti fondamentali della persona. Disciplinate nel 2001 dall'*Anti-terrorism Crime and Security Act 2001*, misure detentive vennero inizialmente introdotte in deroga alla CEDU (art. 5) e rimesse all'applicazione da parte dello *Home Office*. La censura pronunciata dalla *House of Lords* (nel suo ruolo giurisdizionale), che le giudicò contrarie al divieto di discriminazione enunciato dalla stessa Convenzione nonché dallo *Human Rights Act*, indusse il legislatore ad introdurre, nel 2005, provvedimenti emanati dall'autorità giurisdizionale su istanza dell'autorità di polizia, mediante i quali le misure disposte per motivate ragioni di pubblica sicurezza avrebbero potuto comportare (se consistenti nella privazione della libertà) o non comportare (se limitate ad obblighi di residenza) la controversa deroga all'art. 5 CEDU (*derogating* oppure *non derogating control orders*). Nel 2008, inoltre, è stata introdotta e disciplinata la rilevazione e la conservazione (*retention*) delle impronte digitali e di campioni biologici delle persone sottoposte a *control order*; la previsione (dettata dal *Counter-Terrorism Act 2008*) è però caduta dinanzi alla pronuncia resa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso *S and Marper v United Kingdom* [2008].

In tale quadro di riferimento è intervenuta la legge ora segnalata, che abroga i *control orders* introdotti nel 2005 e, nel perseguimento delle medesime finalità di sicurezza e di ordine pubblico, abilita l'autorità di pubblica sicurezza ad emanare, in presenza di date condizioni e per un periodo limitato, provvedimenti restrittivi (*TPIM notice*) a fronte del ragionevole sospetto del coinvolgimento del destinatario in attività terroristiche. È degno di nota, a tale riguardo, che il legislatore abbia ritenuto di rafforzare le garanzie individuali qualificando il convincimento che giustifica l'adozione del provvedimento restrittivo in termini di *reasonable belief* (relativamente al coinvolgimento, attuale o pregresso, in attività terroristiche) e non più, come in precedenza, di *reasonable suspicion*. L'emanazione di tali misure (di durata annuale rinnovabile per un altro anno) resta, in ogni caso, soggetta alla previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ed è



impugnabile con modalità procedurali individuate nello stesso testo legislativo. Nel confermare, inoltre, l'abilitazione delle forze di polizia al prelievo di impronte digitali e di campioni biologici – già prevista dalle leggi del 2008 e del 2010 -, le nuove disposizioni riducono il tempo di conservazione (*retention*) dei relativi reperti.



## **Politiche economiche**





Francia

Legge

## AGRICOLTURA / BIOTECNOLOGIE – BREVETTI D'INVENZIONE

### ***Loi n. 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale (J.O. del 10 dicembre 2011)***

[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE782DE6CAEB429070F161793449ED97.tpdjo13v\\_2?cidTexte=JORFTEXT000024940172&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE782DE6CAEB429070F161793449ED97.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000024940172&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id)

La legge n. 2011-1843 definisce un nuovo regime giuridico da applicare ai *certificats d'obtention végétale (COV)*, relativi alle invenzioni di nuove varietà vegetali in agricoltura, adattandolo alla realtà attuale del settore.

Il testo legislativo approvato, che introduce modifiche al *Code de la propriété intellectuelle* e al *Code rural et de la pêche maritime*, armonizza l'ordinamento francese con le normative europee e internazionali in materia permettendo di adeguare la legislazione francese alla Convenzione internazionale sulla protezione delle invenzioni di nuove varietà vegetali del 1991 (c.d. Convenzione UPOV).

I *COV*, istituiti fin dal 1700 per proteggere l'attività dei "selezionatori" di semi, garantiscono al selezionatore la protezione della denominazione dell'invenzione vegetale e un diritto esclusivo di produrre, riprodurre, condizionare ai fini della riproduzione o della moltiplicazione, offrire in vendita, vendere o commercializzare sotto ogni forma, esportare, importare o detenere, ad uno di tali fini, il materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta.

L'eventuale creazione di una nuova varietà vegetale a partire da una varietà protetta da un *COV* è permessa e può essere commercializzata senza alcun obbligo nei confronti del titolare di un *certificat d'obtention végétale* purché la nuova varietà vegetale non possa essere considerata come "essenzialmente derivata" dalla prima varietà protetta e la relativa produzione non necessiti dell'impiego ripetuto della varietà protetta.

Il testo legislativo approvato assicura inoltre un nuovo quadro giuridico alle *semences de ferme*. All'agricoltore che utilizzi le nuove varietà vegetali protette da un *COV*, il *certificat*, secondo la precedente normativa, lasciava il diritto di prelevare ogni anno una parte del suo raccolto e moltiplicare lui stesso i semi per la "risemina", pagando un prezzo ridotto al titolare del *COV* (*privilège de l'agriculteur*). Tale pratica, secondo la legge del 2011, non è più autorizzata se non per 21 tipi di sementi (la cui lista riprende quella definita in un regolamento CE del 1994), in cambio del pagamento di un contributo volontario obbligatorio (CVO).

La nuova disciplina delle creazioni vegetali, salutata con favore dall'*Union française des semenciers* ma fortemente contestata dai sindacati degli agricoltori, come la *Coordination nationale de défense des semences fermières*, la *Confédération Paysanne* e *Agri pour l'environnement*, sarà applicata anche ai *certificats d'obtention végétale* rilasciati prima dell'entrata in vigore della nuova legge.



Francia

Leggi

## ECONOMIA / FINANZA PUBBLICA

***Loi n. 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (J.O. del 3 novembre 2011)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024741968&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id>

***Loi n. 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (J.O. del 29 dicembre 2011)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025045613&dateTexte=&categorieLien=id>

La terza legge correttiva della iniziale *Loi de finances pour 2011* ([Loi n. 2010-1657](#) del 29 dicembre 2010, cfr. scheda in Bollettino LS n. 6/2010), approvata a novembre 2011, è dedicata totalmente all'attuazione dell'accordo tra i governi belga, francese e lussemburghese a favore della stabilità finanziaria della "zona Euro" e salvare le sorti della banca franco-belga Dexia, già sfuggita al fallimento nel 2008 ed ora ristrutturata.

Il testo legislativo fissa in 6,6 miliardi di euro l'ammontare massimo della « garanzia » dello Stato francese al gruppo bancario Dexia - portando l'ammontare totale delle garanzie pubbliche europee a favore della banca a 90 miliardi di euro – e autorizza il ministro dell'Economia ad accordare due tipi di garanzia a Dexia:

- una "garanzia per il rifinanziamento" per un concorso massimo di 32,85 miliardi di euro e una durata massima di 10 anni, corrispondente alla parte francese della garanzia concessa in maniera congiunta di tre Stati (Belgio 60,5 per cento, Francia 36,5 per cento e Lussemburgo 3 per cento);

- una garanzia sostenuta dalla *Caisse des dépôts et consignations* all'Agenzia Municipale Dexia, filiale del gruppo, per un concorso massimo di titoli (*actifs*) pari a 10 miliardi di euro di prestiti "strutturati" (particolare tipologia di prestiti che consente di cambiare il tasso d'interesse applicato al finanziamento nel corso del tempo) ad alcune collettività locali francesi. La garanzia sarà accompagnata da una franchigia di 500 milioni di euro e da un ticket moderatore del 30 per cento che rimangono a carico della Dexia.

La legge introduce inoltre una vera e propria disciplina giuridica delle remunerazioni per i dirigenti delle banche aiutate dallo Stato.

Una quarta legge correttiva della *loi de finances pour 2011* è stata promulgata alla fine di dicembre 2011, dopo la decisione del *Conseil constitutionnel* di parziale conformità costituzionale delle relative norme ([Decisione n. 2011-645](#) del 28 dicembre 2011).

La quarta e ultima manovra correttiva dà attuazione a diverse misure del *Plan d'équilibre des finances publiques*, presentato il 7 novembre 2011 dal Primo Ministro, François Fillon, per affrontare un ulteriore peggioramento della crisi economica internazionale.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2011

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Le principali misure adottate a dicembre 2011 riguardano:

- l'aumento del 5 per cento dell'Imposta sulle società (IS) per le grandi imprese;
- la creazione di un tasso intermedio di IVA al 7 per cento;
- il congelamento della rivalorizzazione della tabella impositiva per il calcolo dell'imposta sul reddito per il 2012 e il 2013;
- l'aumento dell'imposizione sui dividendi e sugli interessi;
- la soppressione della tassa del 2 per cento sui pernottamenti in albergo.

La maggiorazione del 5 per cento dell'Imposta sulle Società (IS) si applicherà alle imprese che realizzano una cifra d'affari superiore a 250 milioni di euro; la misura graverà sull'imposta pagata nel 2012 e 2013 a titolo rispettivamente degli esercizi 2011 e 2012. Le grandi imprese continueranno ad essere soggette all'IS al tasso di diritto comune, ma l'ammontare della loro imposta, calcolato secondo le regole prima in vigore, sarà maggiorato del 5 per cento.

Per quanto riguarda la creazione di un tasso intermedio di IVA al 7 per cento, il nuovo tasso dell'IVA si applicherà dal 1° gennaio 2012 a tutti i prodotti prima soggetti all'IVA al 5,50, compresi i prodotti di ristorazione rapida, con la sola eccezione dei prodotti di prima necessità. L'IVA al tasso ridotto del 5,50% rimarrà pertanto su: i prodotti alimentari, gli abbonamenti a gas e luce, alle reti di fornitura di energia e i presidi e servizi destinati alle persone portatrici di handicap.

A titolo eccezionale non dovrebbe essere indicizzata la tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito per il 2012 e il 2013, fino al ritorno del deficit pubblico sotto il 3 per cento del PIL. Per conseguenza automatica anche la tabella delle aliquote per l'imposta sul patrimonio e le riduzioni applicabili in materia di successioni e donazioni saranno congelate per lo stesso periodo.

La nuova legge prevede un aumento del tasso di prelievo forfettario obbligatorio sui dividendi e sugli interessi che passa dal 19 al 24 per cento per allineare la fiscalità dei redditi da capitale alla fiscalità dei redditi da lavoro.

La legge di dicembre 2011 abroga altresì l'art. 5 della seconda legge correttiva della *Loi de finances pour 2011* ([Loi n. 2011-1117](#) del 19 settembre 2011, cfr. scheda in Bollettino LS n. 5/2011) che aveva creato una tassa del 2 per cento sulle prestazioni alberghiere degli hotel nei quali il prezzo a pernottamento fosse uguale o superiore a 200 euro.



Francia

Legge

## ECONOMIA / FINANZA PUBBLICA

### ***Loi n. 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (J.O. del 29 dicembre 2011)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025044460&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id>

La *Loi de finances* per il 2012 è stata approvata, dopo la decisione di parziale conformità del *Conseil Constitutionnel* del 28 dicembre 2011 ([Decisione n. 2011-644](#) del 28 dicembre 2011), in un contesto economico estremamente incerto. Grazie al rapido adeguamento degli indicatori economici che servono da base nell'elaborazione di una *Loi de finances* (consumi, disoccupazione, esportazioni, tasso di crescita, etc.) e ad alcuni correttivi apportati dal Governo al progetto di legge, tra agosto e novembre 2011, per pianificare la riduzione del deficit pubblico, la legge finanziaria prevede la riduzione del deficit pubblico dal 5,7 al 4,5 per cento del PIL nel 2012 per arrivare al 3 per cento nel 2013. È probabile peraltro che, per raggiungere tali risultati, possa essere necessaria l'adozione di nuove misure economiche nel corso del primo semestre 2012. Durante i lavori parlamentari il Senato, a maggioranza di sinistra, si è opposto all'adozione della legge, a seguito dell'approvazione (173 voti a favore e 170 contro) di una mozione tendente ad adottare una *question préalable* (procedura con la quale il Senato può decidere di non avviare la discussione di un testo legislativo al suo esame in ragione di un motivo di opposizione che renderebbe inutile ogni deliberazione sul merito; l'adozione della *question préalable* equivale al rigetto dell'intero testo in discussione). Ciò ha condotto l'Assemblea nazionale a decidere "in ultima istanza" (*en dernier ressort*) e l'utilizzo di questa procedura eccezionale ha impedito di tener conto di molti emendamenti e correttivi presentati da deputati e senatori.

Per quanto riguarda la crescita, il bilancio preventivo per il 2012 prevede un tasso di crescita dell'1 per cento nel 2012 (rispetto all'1,75 per cento inizialmente previsto), tenendo conto dell'evoluzione di una situazione economica ancora instabile.

Tra le principali misure approvate si segnalano in particolare: la creazione di un contributo eccezionale sugli alti redditi (3 per cento sulla frazione di reddito tra i 250.000 e i 500.000 euro per i contribuenti celibi, vedovi, separati o divorziati o sulla frazione superiore o uguale a un milione di euro per i contribuenti soggetti a imposizione comune; 4 per cento sulla frazione di reddito imponibile superiore a 500.000 euro per i contribuenti celibi, vedovi, separati o divorziati o sulla frazione superiore a un milione per gli altri contribuenti soggetti a imposizione comune) (art. 2); il congelamento delle tabelle delle aliquote per l'imposta sul reddito, l'imposta sul patrimonio (ISF), le donazioni e le successioni; un'ulteriore "limatura" di una serie di vantaggi fiscali ai fini

*segue*



dell'imposta sul reddito (art. 83); un dispositivo di diminuzione del reddito imponibile in caso di pagamento anticipato degli oneri sociali degli imprenditori agricoli; la soppressione del dispositivo che prevedeva vantaggi fiscali per le imprese nei DOM (art. 10); la creazione di un'imposta sulle bevande gassose, contenenti zuccheri o edulcoranti aggiunti (artt. 26 e 27); un ridimensionamento della riduzione d'imposta a favore dell'investimento locativo (c.d. Scellier) con la previsione della relativa soppressione nel 2013 (art. 75); la proroga della diminuzione del tasso di riduzione d'imposta sul reddito a favore degli investimenti immobiliari realizzati nel settore della locazione di immobili ammobiliati a fini diversi da un'attività professionale (art. 76); termine del "Prestito a tasso zero (PTZ+)" (art. 86); creazione di una tassa sui canoni d'affitto più alti; revisione degli aiuti per una migliore *performance* energetica (art. 81); proroga del credito d'imposta sul reddito in favore delle persone anziane o portatrici di handicap per le spese realizzate nell'abitazione principale (art. 82).

Tra le altre misure la legge finanziaria prevede inoltre: la creazione di una tassa per il finanziamento della riserva dei nuovi "entranti" sul mercato "ETS" (sistema comunitario di scambio di quote di emissione); il finanziamento della raccolta e del trattamento dei reclami dei telespettatori riguardanti i disagi causati dalle reti della banda a 800 megahertz (art. 90); la revisione della tabella d'imposizione del "malus" automobile e riformulazione del meccanismo finanziario del "bonus-malus automobile" (artt. 55 e 56) la modifica delle tasse percepite dall'*Office français de l'Immigration et de l'Integration* nel 2012 (art. 62); un contributo supplementare annuale per spese di "guardiania" dell'*Office National des forêts* (art. 113); la proroga degli aiuti sociali e fiscali accordati ai lavoratori situati nei quartieri classificati come "zona franca urbana - ZFU" fino al 31 dicembre 2014 (art. 157) ed il rafforzamento della "clausola di primo impiego" (*clause d'embauche locale*) per favorire le nuove assunzioni di lavoratori residenti nella zona da parte di imprese locali.



Francia

Legge

## SICUREZZA SOCIALE

***Loi n. 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (J.O. del 22 dicembre 2011)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025005833&dateTexte=&categorieLien=id>

In base alla legge costituzionale 22 febbraio 1996, ogni anno è approvata la legge di finanziamento della sicurezza sociale per fornire al Parlamento un mezzo di controllo sull'evoluzione della spesa sociale.

La legge di finanziamento per la sicurezza sociale per il 2012 (LFSS 2012) è la sedicesima del suo genere. Il provvedimento si compone di 129 articoli, di cui 8 sono stati dichiarati non conformi alla Costituzione dal Consiglio Costituzionale, adito da più di 60 deputati e da più di 60 senatori ai sensi dell'art. 61 Cost. (*Décision n. 2011-642 DC*). Il progetto di LFSS per il 2012 si iscrive nel contesto dei provvedimenti finanziari promossi dal Governo per ottenere una riduzione progressiva del deficit pubblico. L'obiettivo per il 2012 è di una riduzione del deficit al 4,5%, per il 2013 al 3%, per il 2014 al 2%.

Il provvedimento è diviso in quattro parti:

Nella **prima parte** (artt. 1-2), che riguarda **l'esercizio finanziario per la spesa sociale del 2010**, è in particolare dichiarato il **deficit dei diversi regimi di sicurezza sociale per il 2010**. Con riferimento al regime generale della sicurezza sociale, si è avuto un deficit del 23,9 miliardi di euro (3,6 miliardi in più rispetto ad anno precedente); con riguardo all'insieme di regimi obbligatori di base, si è avuto un deficit di 25,5 miliardi di euro (3,8 miliardi in più rispetto ad anno precedente); con riferimento al Fondo di solidarietà vecchiaia (FSV), il deficit è stato di 4,1 miliardi di euro.

Nella **seconda parte** (artt. 3-9), relativa al **bilancio per la sicurezza sociale per il 2011**, sono in particolare registrate le variazioni di spesa per l'anno di riferimento. Con riguardo all'insieme dei regimi obbligatori di base di sicurezza sociale sono indicati i nuovi obiettivi di spesa, divisi per branca. Per la branca "malattia" è stato posto l'obiettivo di 181,3 miliardi di euro; per la branca "vecchiaia", quello di 202,6 miliardi di euro; per la branca "famiglia", quello di 55,5 miliardi di euro; per la branca "incidenti sul lavoro e malattie professionali" 12,9 miliardi di euro. Anche con riferimento al regime generale di sicurezza sociale per il 2011 sono stati rettificati gli obiettivi di spesa. Per la branca "malattia" è stato posto l'obiettivo di 157,4 miliardi di euro; per la branca "vecchiaia", quello di 106,6 miliardi di euro; per la branca "famiglia", quello di 55 miliardi di euro; per la branca "incidenti sul lavoro e malattie professionali" 11,6 miliardi di euro.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2011

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Nella **terza parte** (artt.10-44), in cui sono poste le previsioni di **entrate destinate al finanziamento della sicurezza sociale del 2012**, è in particolare stabilita una diminuzione dell'imponibile dell'imposta denominata "contributo sociale generalizzato" (CGS) e dell'imposta denominata "contributo per il rimborso del debito sociale" (CRDS), applicate ai redditi da attività e alle indennità di cui beneficia un assicurato nei periodi di inattività professionale (*revenues de remplacement*). Ai sensi del nuovo [art. L136-2 del Codice di sicurezza sociale](#) dal 1° gennaio 2012 l'imponibile della CGS passa dal 3% all'1,75%. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2012 è previsto un innalzamento del *forfait social*, che consiste nel contributo che i datori di lavoro versano per i propri dipendenti ed è finalizzato al finanziamento delle prestazioni di previdenza complementare. Ai sensi del nuovo [art. L137-16 del Codice di sicurezza sociale](#), il tasso del *forfait social* è fissato all'8%. Si evidenzia che dal 2009 al 2012 si è avuto un progressivo innalzamento di tale tasso (nel 2009 il *forfait social* era del 2%, nel 2010 del 4%, nel 2011 del 6%).

Nella **quarta parte** (artt. 45-129), relativa alle **previsioni di spesa sociale per il 2012**, sono in particolare delineate le misure ipotizzate per ottenere risparmi nel settore.

Con riferimento alla branca dell'**assistenza sanitaria**, ogni anno la LFSS prevede uno specifico calcolo dell' "Obiettivo nazionale delle spese di assicurazione per le malattie" (**Ondam**). L'Ondam pone il tetto massimo previsto di spese per il regime del settore malattie (con riferimento a cure mediche specialistiche e ospedaliere) e della branca infortuni sul lavoro e malattie professionali. Per il 2012 la LFSS in base al calcolo dell'Ondam impone di realizzare 2,2 miliardi di euro di risparmio.

Per quanto riguarda il **settore previdenziale**, sono poste nuove regole per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità. Il nuovo [art. L161-17-2 del Codice della sicurezza sociale](#) prevede infatti che abbiano diritto alla pensione le persone che abbiano compiuto 62 anni e che siano nate a partire dal 1° gennaio 1955. Prima di tale provvedimento questo diritto era riconosciuto alle persone nate a partire dal 1° gennaio 1956.

Come ogni anno, la LFSS contiene anche, nella quarta parte, una sezione dedicata alle **misure per combattere il "lavoro nero"** (*travail dissimulé*). In particolare, ai sensi del nuovo [art. L8221-3 del Codice del lavoro](#) è previsto che il reato di *travail dissimulé* possa essere imputabile anche ad un libero professionista che non dichiari una parte del proprio fatturato o delle proprie entrate; o che continui l'attività dopo essere stato radiato dall'albo professionale di precedente appartenenza.

Il provvedimento dispone inoltre che se una società è messa a verbale per "lavoro nero" e il suo dirigente riconosciuto responsabile di manovre fraudolente, questi possa esser dichiarato dal giudice "solidalmente responsabile" del pagamento di contributi e sanzioni pecuniarie eventualmente dovuti (cfr. nuovo [art. L243-3-2 del Codice di sicurezza sociale](#)). La legge introduce inoltre la procedura di riconoscimento di "flagranza sociale" di reato di "lavoro nero" (Cfr. nuovo [art. L243-7-4 del Codice di sicurezza sociale](#)).



Germania

Legge

## DEBITORI - STATISTICHE

***Gesetz über die Statistik der Überschuldung privater Personen (Überschuldungsstatistikgesetz – ÜSchuldStatG), vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3083) – Legge sulla statistica relativa al sovraindebitamento di persone private***

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/schuldstatg/gesamt.pdf>

Sulla base di una disposizione di carattere eccezionale contenuta nella legge sulla statistica per scopi federali (*Bundesstatistikgesetz*) del 22 gennaio 1987 è stata effettuata annualmente, dal 2006 fino al 2010, una rilevazione sull'indebitamento eccessivo (*Überschuldungsstatistik*). L'art. 7 (Rilevazioni per scopi particolari), comma 1 del *Bundesstatistikgesetz* prevede infatti che per soddisfare un fabbisogno di dati a breve termine, utile ai fini della formazione e motivazione di decisioni da parte di supreme autorità statali, si possano eseguire statistiche federali, senza obbligo di informazione, su richiesta esplicita di un'autorità superiore. Il successivo comma 5 dello stesso articolo consente però di ripetere le indagini statistiche solo per cinque anni dopo la prima consultazione. La nuova legge sulla statistica relativa al sovraindebitamento (*Überschuldungsstatistikgesetz – ÜSchuldStatG*) di privati rappresenta quindi la base giuridica di una vera e propria statistica federale, necessaria per poter proseguire in modo costante e duraturo la rilevazione di dati affidabili e confrontabili, utili per la predisposizione della relazione sociale sulla povertà e la ricchezza e per la pianificazione e lo sviluppo di misure ed iniziative mirate sia a livello federale che a livello dei *Länder*. Le conoscenze e le informazioni acquisite sulle persone che versano in gravi condizioni finanziarie possono infatti contribuire all'elaborazione di proposte volte ad impedire e a superare situazioni di indebitamento eccessivo.

A tale proposito si segnala che già nel 2001 la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 novembre, relativa al credito e all'indebitamento dei consumatori, aveva evidenziato la necessità di effettuare rilevazioni statistiche per l'accertamento delle dimensioni dell'indebitamento e degli indicatori di povertà ed emarginazione sociale, auspicando la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri nell'intraprendere adeguate misure di prevenzione.

I dieci articoli di cui si compone la legge sulla statistica relativa al sovraindebitamento, in vigore dal 1° gennaio 2012, sono stati approvati senza alcuna modifica rispetto al testo presentato dal Governo federale, così come proposto dalla raccomandazione della Commissione per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani che ha svolto l'istruttoria legislativa del provvedimento ottenendo il consenso di tutti i gruppi parlamentari ad eccezione della Sinistra che ha optato per l'astensione.

*segue*



I dati relativi alle persone sovraindebitate saranno rilevati e rielaborati dall'Ufficio statistico federale (*Statistisches Bundesamt*) su base annuale, a partire dalla statistica riferita al 2011.

La statistica sul sovraindebitamento si avvale dei dati forniti volontariamente dagli uffici di consulenza per i debitori e per i casi di insolvenza. In ragione della loro attività tali uffici dispongono infatti di una raccolta di dati - cioè di una serie di informazioni che documentano le persone che hanno richiesto loro una consulenza - che possono essere utilizzati in forma anonima dalla nuova statistica federale. A partire dalla prima rilevazione statistica del 2006 è aumentato sensibilmente il numero degli uffici di consulenza che partecipano volontariamente a questo tipo di indagine statistica (dei circa mille uffici dislocati sul territorio federale si è passati dagli iniziali 124 a 236 nel 2009).

Per l'analisi della situazione di una persona sovraindebitata sono di particolare interesse, tra le varie caratteristiche e indicazioni di rilevamento (*Erhebungsmerkmale*) elencate nell'art. 5 della legge, le cause che hanno determinato l'incapacità di far fronte ai propri impegni finanziari. I fattori scatenanti, come ad esempio la disoccupazione, una separazione o un divorzio, oppure il fallimento di un'attività economica autonoma sono in genere desunti dai consulenti sulla base delle argomentazioni soggettive espresse dalle persone che si rivolgono agli uffici. Utile per ricostruire la situazione della persona sovraindebitata è anche il dato che si riferisce al numero di creditori cui essa è soggetta.

Per quanto concerne la trasmissione delle informazioni, da inviare online all'Ufficio statistico federale entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'art. 7 specifica che in caso di dati personali è necessario il consenso della persona interessata.

Entro il 31 dicembre 2014 il Governo federale presenterà una relazione in cui saranno analizzati e descritti gli effetti della nuova legge, con particolare riferimento alla partecipazione degli uffici di consulenza, valutando la necessità di sviluppare ulteriormente il contenuto di alcune disposizioni.

Secondo i calcoli dell'Ufficio statistico federale, infine, l'attuazione della nuova legge comporterà un onere finanziario annuale di 40.100 euro, in gran parte (28.100 euro) destinato a coprire le spese per il personale e, inizialmente, anche quelle per l'adeguamento dei programmi esistenti necessari all'elaborazione dei dati.



Germania

Legge

## IMPOSTE E TASSE

### ***Steuervereinfachungsgesetz 2011, vom 1. November 2011 (BGBl. I S. 2131) - Legge di semplificazione fiscale 2011***

<http://www.buzer.de/gesetz/9913/index.htm>

La legge sulla semplificazione in materia fiscale rappresenta un passo importante verso una maggiore chiarezza e trasparenza sia per i cittadini contribuenti sia per le imprese. Il provvedimento approvato da entrambi i rami del Parlamento, dopo la convocazione della Commissione di conciliazione bicamerale, mira infatti a semplificare normativa e prassi fiscali, abolendo gli oneri burocratici non necessari al fine di snellire e modernizzare le procedure fiscali.

Il progetto di legge (stampato BR 54/11) presentato dal Ministro federale delle finanze all'inizio di febbraio ha origine da un pacchetto di misure deciso dal comitato della coalizione di Governo (CDU/CSU e FDP) il 9 dicembre 2010.

Oltre alle numerose modifiche sollecitate dal *Bundesrat* subito dopo la presentazione, il disegno di legge governativo ha suscitato anche le critiche della maggior parte degli esperti in materia, che hanno espresso la loro opinione in occasione di un'audizione pubblica svoltasi presso la Commissione finanze del *Bundestag* l'11 maggio 2011.

Accogliendo la raccomandazione della Commissione di conciliazione, la legge definitivamente approvata non prevede, a differenza del testo licenziato dal *Bundestag* il 9 giugno, la possibilità per i cittadini di presentare la dichiarazione dei redditi ogni due anni come era stato proposto dalla coalizione di Governo. La c.d. "Opzione di due anni" (*Zwei-Jahres-Option*) non ha infatti ottenuto il consenso di *Länder* nel timore che ciò potesse comportare una maggiore mole di lavoro per gli uffici tributari.

Le nuove misure di semplificazione modificano o abrogano disposizioni contenute in 14 leggi e 4 decreti e regolamenti in materia fiscale, ma le principali innovazioni riguardano la legge relativa all'imposta sul reddito (*Einkommensteuergesetz*) e, in misura minore, il codice tributario (*Abgabenordnung*), nonché la legge sull'imposta sul valore aggiunto (*Umsatzsteuergesetz*).

Già con riferimento all'anno 2011, in anticipo rispetto all'entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni contenute nella legge, è elevato da 920 a 1.000 euro l'importo forfetario per la produzione del reddito riconosciuto a ciascun lavoratore dipendente (c.d. *Arbeitnehmerpauschbetrag*), esentato dal fornire una documentazione comprovante le spese sostenute. La misura viene a configurarsi di fatto in una riduzione della base imponibile del reddito a fini fiscali, di cui beneficeranno il 60 per cento circa dei lavoratori dipendenti.

*segue*



A partire dalla dichiarazione dei redditi per il 2012 si potranno detrarre più facilmente le spese per la cura dei figli a carico (*Kinderbetreuungskosten*), senza che sia più necessario dimostrare la sussistenza di taluni requisiti personali dei genitori (come l'attività esercitata, il livello di formazione culturale, la condizione di malattia o di invalidità). Tali spese saranno unitariamente indicate nella dichiarazione dei redditi come spese straordinarie (*Sonderausgaben*). È però rimasto invariato l'importo massimo detraibile di due terzi delle spese, ovvero di 4.000 euro per figlio.

L'esenzione dalla tassa di successione e di donazione relativa al patrimonio aziendale è concessa a determinate condizioni, la cui osservanza può essere verificata soltanto dopo cinque o sette anni dopo la decorrenza dei termini.

Nel provvedimento di semplificazione sono contenute, infine, anche una serie di misure non legislative che impegnano sia la Federazione sia i *Länder*. Tali misure riguardano, in particolare, la graduale introduzione di procedure informatizzate, in alternativa alle forme di comunicazione cartacea, nelle diverse fasi del procedimento tributario e la predisposizione di un modello elettronico precompilato per la dichiarazione dei redditi. Il previsto e rafforzato utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione per la elaborazione elettronica e la trasmissione di dati e informazioni rientra nell'ambito degli obiettivi della strategia nazionale relativa al governo elettronico (*Nationale E-Government-Strategie*). Lo snellimento delle procedure burocratiche investe anche le imprese mediante la semplificazione della fatturazione elettronica e l'attestazione della validità della firma qualificata e di altri metodi che garantiscono sia l'autenticità (l'origine del mittente) sia l'integrità (la garanzia che la firma non sia stata modificata o contraffatta) del contenuto della fattura.



Spagna

Decreto legge

## IMPOSTE E TASSE / PUBBLICO IMPIEGO

***Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE núm. 315)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf>

Il decreto legge 20/2011 contiene misure urgenti in materia di bilancio, tributaria e finanziaria per la correzione del deficit pubblico, adottato anche al fine di sopperire alla mancata approvazione della legge di bilancio statale per il 2012.

Tra le misure adottate in materia di costi del personale, sono mantenuti gli importi degli stipendi del personale e delle cariche superiori del settore pubblico al livello del 2011. Ugualmente si conferma il congelamento delle assunzioni nel pubblico impiego, con alcune eccezioni. Infine, dal 1° gennaio 2012, per l'intero settore pubblico statale, la settimana di lavoro normale ha una durata minima di 37 ore e 30 minuti.

Per quanto concerne le pensioni e i sussidi, sono attualizzate dell'1% alcune tipologie di pensioni per il 2012, tra cui le pensioni erogate dal Sistema di sicurezza sociale in modalità contributiva, le prestazioni per i figli a carico e alcune pensioni minime.

Il decreto legge ha poi apportato delle modifiche alla normativa fiscale. In materia di imposta sugli immobili, esso ha disposto un incremento del gravame del 10% per gli immobili con revisione catastale anteriore al 2012. Per quanto concerne l'*Impuesto sobre el valor añadido (IVA)*, il *Real Decreto-Ley 9/2011* aveva disposto che per il periodo compreso tra il 20 agosto 2011 e il 31 dicembre 2011 si applicasse l'aliquota superridotta del 4% (in luogo di quella dell'8%) alle consegne di immobili residenziali, tale misura è stata estesa anche al 2012 dal decreto legge in oggetto.

In materia di *Impuesto sobre sociedades*, è prorogata per il 2012 l'applicazione alle imprese con fatturazione fino a 5 milioni di euro e con meno di 25 dipendenti di due aliquote ridotte: 20% fino a 300.000 euro, 25% per la restante base imponibile.

Inoltre, la seconda disposizione finale del decreto legge ha aggiunto una trentacinquesima disposizione aggiuntiva alla legge 35/2006, stabilendo delle addizionali temporanee alle aliquote vigenti dell'*Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)*, rispettivamente dello 0,75%, del 2%, del 3%, del 4%, del 5%, del 6% e del 7%. Pertanto le aliquote IRPF complessive per il 2012 e per il 2013 sono le seguenti: per i redditi da 0 a 17.707,20 (24,75%), da 17.707,21 a 33.007,20 (30%), da 33.007,21 a 53.407,20 (40%), da 53.407,21 a 120.000,20 (47%), da 120.000,21 a 175.000,20 (49%), da 175.000,21 a 300.000,20 (51%), oltre 300.000,20 euro (52%).

In materia di enti territoriali, sono confermati alcuni limiti alle operazioni di indebitamento degli enti locali.

Il decreto legge in oggetto è stato convalidato dalla [risoluzione](#) del Congresso dei deputati approvata nella seduta dell'11 gennaio 2012.



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2011

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri

## **Politiche sociali**





Francia

Legge

## AMBIENTE - TUTELA / COLLETTIVITÀ TERRITORIALI

***Loi n. 2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (J.O. del 6 dicembre 2011)***

([http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BF6F087C8360715C36F2CBD47B7D2B3C.tpdjo07v\\_1?cidTexte=JORFTEXT000024923692&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BF6F087C8360715C36F2CBD47B7D2B3C.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000024923692&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id))

La legge n. 2011-1749 ha come oggetto il Piano di gestione e di sviluppo sostenibile della Corsica (*Plan d'aménagement et de développement durable de Corse* - PADDUC), fondamentale documento di gestione territoriale, previsto dalla Legge n. 2002-92 del 22 gennaio 2002 sulla Corsica e destinato a inquadrare la gestione del territorio dell'isola.

L'Assemblea parlamentare corsa, investita del progetto preliminare del disegno di legge, ha emesso all'unanimità, con la delibera del 17 dicembre 2010, un parere favorevole sul progetto chiedendo tuttavia che fossero prese in considerazione alcune modifiche e aggiunte. La legge approvata a dicembre 2011 ha modificato le disposizioni del [\*Code général des collectivités territoriales\*](#) relative al Piano di gestione e di sviluppo sostenibile in Corsica (articoli da [L4424-9](#) a [L4424-15](#)).

Per quanto riguarda il contenuto del Piano, il Codice (art. [L 4424-9](#)) prevede che il PADDUC si occupi di: localizzare i progetti d'interesse generale e le opere d'interesse nazionale, quali le grandi infrastrutture e le attrezzature di grande portata; fissare gli obiettivi regionali di sviluppo economico, agricolo, sociale, culturale e turistico dell'isola e quelli concernenti la preservazione dell'ambiente dai rischi naturali, sanitari e tecnologici; completare - con eventuale deliberazione motivata dell'Assemblea corsa - la lista degli spazi terrestri e marini, dei siti paesaggistici rilevanti, delle caratteristiche del patrimonio naturale, culturale del litorale e degli ambienti acquatici necessari al mantenimento degli equilibri biologici da preservare oppure (in senso opposto ma alle medesime condizioni) determinare gli spazi posti nella fascia litorale dei cento metri dalla battigia dove potranno essere autorizzati, nel rispetto dei luoghi, le attrezzature "balneari" stagionali destinate all'accoglienza del pubblico. Il PADDUC definisce inoltre i grandi orientamenti per la gestione dello spazio e dei trasporti dell'isola secondo un approccio multimodale, di valorizzazione delle risorse energetiche, di protezione e valorizzazione del territorio che sia compatibile con gli obiettivi e gli orientamenti fondamentali dei piani di gestione per i rischi da inondazione.

Il testo normativo approvato dà attuazione alle prescrizioni del *Grenelle* dell'ambiente e precisa la gerarchia delle norme in materia di urbanistica. Devono essere compatibili con il PADDUC: gli schemi di coerenza territoriale (*schémas de cohérence territoriale*) e, in assenza di tali schemi, i piani locali urbanistici (*plans locaux d'urbanisme*), gli schemi di

*segue*



settore (*schémas de secteur*), le carte comunali (*cartes communales*) o i relativi documenti sostitutivi.

Il *Code général des collectivités territoriales* prevede peraltro (art. [L 4424-10](#)) l'articolazione del PADDUC con altri schemi di pianificazione territoriale, quali lo schema regionale di coerenza ecologica (*schéma régional de cohérence écologique*), lo schema regionale delle infrastrutture e dei trasporti (*schéma régional des infrastructures et des transports*) e lo schema di valorizzazione del mare (*schéma de mise en valeur de la mer*).

Sempre il *Code général des collectivités territoriales* (art. [L 4424-11](#)) precisa che il PADDUC possa assicurare le modalità di applicazione delle disposizioni del codice dell'urbanistica relative alle zone di montagna e al litorale marino, adattandole alle specificità geografiche del territorio. Lo stesso articolo del Codice, infine, prevede che il PADDUC sia opponibile ai terzi nell'ambito delle procedure di dichiarazioni e di autorizzazioni urbanistiche nelle zone identificate "a carattere strategico", in mancanza di altri documenti urbanistici intermedi.



Francia

Legge

## DIRITTI D'AUTORE

### ***Loi n. 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée (J.O del 21 dicembre 2011)***

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025001493&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id>)

La legge del 20 dicembre 2011, approvata con procedura d'urgenza, ha inserito nel *Code de la propriété intellectuelle* le precisazioni interpretative apportate dalla giurisprudenza alle disposizioni relative ad un diritto alla remunerazione a favore degli autori e dei titolari di diritti collegati per le copie private di opere, realizzate senza autorizzazione preventiva (cfr. in particolare le decisioni del *Conseil d'État* "SIMAVELEC" dell'11 luglio 2008 e "Canal+ Distribuzione e altri" del 17 giugno 2011). La nuova legge riguarda in modo specifico il diritto alla remunerazione riconosciuto agli autori e agli artisti-interpreti di opere fissate su fonogrammi o videogrammi, ma anche ai produttori di tali fonogrammi o videogrammi e alle imprese di comunicazione audiovisiva per la riproduzione delle suddette opere, realizzata a partire da una fonte lecita.

Di fronte infatti allo sviluppo dell'uso di copie private favorito dalle nuove tecnologie, la legge n. 85-660 del 3 luglio 1985 ha ammesso per l'utente privato l'eccezione per "copia privata", in deroga al carattere esclusivo del diritto di riproduzione del quale sono titolari gli autori, interpreti e produttori. In contropartita di tale eccezione legale, la stessa legge del 1985 ha riconosciuto al titolare del diritto d'autore o di diritti collegati, il diritto ad una remunerazione, la disciplina del quale è oggi contenuta nel *Code de la propriété intellectuelle* (articoli da [L311-1](#) a [L311-8](#)).

Le nuove disposizioni del Codice, modificate dalla legge del 2011, garantiscono (art. [L321-9](#)) anche il finanziamento delle iniziative di "aiuto" alla creazione intellettuale, alla diffusione degli spettacoli "dal vivo" e alla formazione degli artisti da parte delle strutture intermedie, le *sociétés de perception et de répartition des droits* (articoli da [L321-1](#) a [L321-13](#)), che assicurano la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti collegati attraverso la esazione della remunerazione dovuta presso gli utenti e la distribuzione di tale remunerazione agli associati, autori, artisti, produttori, etc. (ad es. la *Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique* - SACEM e la *Société des auteurs et compositeurs dramatiques* - SACD).

La legge impone infine ai venditori di supporti di registrazione vergini (per la riproduzione di CD, DVD, etc.), a pena del pagamento di un'ammenda amministrativa non superiore a 3.000 euro, di informare preventivamente l'acquirente di uno di detti supporti, sull'ammontare del prezzo di remunerazione forfetaria dei diritti d'autore al quale egli debba sottostare.



Francia

Legge

## SANITÀ / MEDICINALI - CONTROLLO

***Loi n. 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (J.O n. 302 del 30 dicembre 2011)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025053440&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id>

La legge n. 2011-2012, che modifica il *Code de la santé publique* e il *Code de la sécurité sociale*, ha riformato il sistema di sicurezza sanitaria dei prodotti farmaceutici nello sforzo di rimediare all'inefficacia del previgente sistema di valutazione e di autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti farmaceutici registrata con lo scandalo sanitario del MEDIATOR (farmaco contro il diabete, ritenuto responsabile di 500 morti in 33 anni di commercializzazione del prodotto e ritirato dal mercato francese solo a novembre 2009).

Le nuove disposizioni rafforzano innanzitutto la lotta ai conflitti d'interesse, estesi ai legami familiari: gli esperti chiamati a far parte di commissioni o consigli presso i ministeri della sanità e della sicurezza sociale, dovranno presentare, prima di assumere le loro funzioni, una dichiarazione d'interessi che menzioni i legami di interesse di qualsiasi natura, diretti o per persona interposta che il dichiarante abbia o abbia avuto nei cinque anni precedenti con imprese, istituti o organismi le cui attività, tecniche o prodotti entrino nell'ambito delle competenze dell'organismo del quale il dichiarante stia per entrare a far parte o con società o organismi consultivi nei medesimi settori (art. 1).

In sostituzione della precedente *Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)* è stata creata un'*Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)*, con poteri di sanzione amministrativa rafforzati. La nuova Agenzia svolgerà un ruolo centrale nel nuovo sistema di farmaco-vigilanza. In particolare l'*Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé* rilascerà l'autorizzazione per la commercializzazione di un prodotto farmaceutico (art. 5) solo se messa in condizione di accedere direttamente, a differenza del passato, ai "test clinici preventivi" sull'efficacia del nuovo prodotto (art. 10) che verranno analizzati con rigore a partire dalla metodologia in base alla quale sono stati realizzati. L'ANSM potrà, tra l'altro, richiedere che i test clinici siano effettuati contro strategie terapeutiche di riferimento già esistenti e non solo contro semplici sostanze "placebo".

La legge del 2011 rafforza anche la procedura di seguito dei farmaci successiva all'autorizzazione di "immissione sul mercato" (*autorisation de mise sur le marché - AMM*). In caso di dubbio l'Agenzia potrà richiedere in qualsiasi momento la realizzazione di studi sull'efficacia o sulla sicurezza del farmaco (art. 9).

*segue*



Sarà così migliorata la valutazione del farmaco dopo la sua immissione sul mercato, accelerando in tal modo anche la scoperta di eventuali nuovi effetti indesiderati del farmaco (non identificati al momento degli studi effettuati in vista della commercializzazione del prodotto) e la valutazione della relativa gravità e, in caso sia necessario, l'adozione di misure che modifichino l'utilizzo del farmaco (indicazioni, posologia, rimborsabilità, "bugiardino", etc.). La legge prevede una pena fino a 3 anni di prigione e 45.000 euro di ammenda per i responsabili (personale sanitario, tecnici di laboratorio, etc.) della mancata segnalazione all'autorità competente di eventuali effetti indesiderati gravi di un farmaco, dei quali fossero a conoscenza (art. 28).

La nuova legge stabilisce inoltre un nuovo quadro giuridico alla pubblicità dei dispositivi medici. Allo scopo di proporre una migliore informazione sulle caratteristiche dei prodotti farmaceutici, l'ANSM, in collaborazione con l'*Haute Autorité de Santé* e l'*Union nationale des caisses d'assurance maladie* e sotto l'egida del ministero della sanità, elaborerà una banca dati che verrà messa su internet a disposizione del grande pubblico e dei professionisti del settore sanitario (art. 8).

Infine, tra le altre disposizioni del testo legislativo, è da segnalare la prevista creazione (art. 33) di un nuovo "Gruppo d'interesse pubblico" (*Groupement d'Intérêt Public - GIP*) incaricato di realizzare studi di farmaco-vigilanza e di epidemiologia che utilizzerà i dati raccolti dal Sistema Nazionale Informativo inter-regimi dell'*Assurance maladie* (SNIIRAM), allo scopo di adattare i dispositivi di prevenzione e di conoscere con tempestività la realtà delle esperienze concrete in divenire. Il GIP sarà composto da rappresentanti dell'Stato, dell'*Haute Autorité de Santé*, dell'ANSM, dell'*Institut de veille sanitaire* e della *Caisse Nationale d'Assurance Maladie*.



## Germania

### Legge

## FAMIGLIA / MALATI - ASSISTENZA

### ***Gesetz zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2464) - Legge per la conciliazione tra assistenza familiare e lavoro***

[http://www.bmi.bund.de/RundschreibenDB/DE/RdSchr\\_20111216.pdf? blob=publicationFile](http://www.bmi.bund.de/RundschreibenDB/DE/RdSchr_20111216.pdf?blob=publicationFile)

In Germania, la famiglia e le prestazioni assistenziali ad essa connesse restano la principale risorsa per la cura e per l'assistenza delle persone non autosufficienti. Più di due terzi dei bisognosi di cure (*Pflegebedürftige*) - circa, 1,63 milioni di persone - vivono in famiglia e sono assistiti per lo più dai propri familiari. Anche quando si ricorre ai servizi ambulatoriali, l'onore principale delle cure grava sulle famiglie.

Assistenza in ambito familiare significa che generalmente un membro della famiglia si assume la principale responsabilità delle cure. Il membro della famiglia che presta assistenza al paziente garantisce, in tal modo, continuità e affidabilità. Tuttavia, l'assunzione volontaria dei compiti di assistenza impone alle persone che prestano le cure sacrifici e limitazioni personali.

In Germania, esistono diverse misure a favore dei familiari che si assumono il compito principale di assistere i propri parenti non autosufficienti; innanzitutto, in casi urgenti, è prevista la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di dieci giorni lavorativi, al fine di organizzare l'assistenza. Inoltre, per il medio periodo, la legge tedesca consente al familiare che presta le cure di essere esonerato dal lavoro per un periodo massimo di sei mesi (non retribuiti).

Negli ultimi tempi è cresciuta la richiesta di nuove misure che alleggeriscano il compito di assistere i familiari non autosufficienti. In base ad uno studio dell'Istituto demoscopico di Allensbad (*Das Institut für Demoskopie Allensbach*), il 76 per cento circa dei lavoratori dichiara di volere prendersi cura personalmente dei propri cari infermi, ma che l'assunzione di tali compiti comporterebbe una riduzione, almeno temporaneamente, del proprio orario di lavoro e, conseguentemente, del proprio salario.

Al fine di soddisfare le richieste di lavoratori e persone non autosufficienti, il legislatore tedesco ha riformato la normativa in vigore, introducendo nuove misure sociali che migliorano la conciliazione tra vita professionale e vita familiare. In particolare, l'articolo 1 della Legge sulla conciliazione tra cura e lavoro (*Gesetz zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf*), del 6 dicembre 2011 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2012, introduce le nuove norme sul "congedo per l'assistenza dei familiari" (*Familienpflegezeit*). Attraverso incentivi statali, ai lavoratori che desiderino dedicarsi alla cura e all'assistenza domiciliare dei familiari inabili, è offerta la possibilità, per un periodo massimo di due

*segue*





anni, di continuare a svolgere la propria attività con un orario lavorativo ridotto (fino ad un massimo di 15 ore settimanali in meno) e con un incremento mensile del proprio stipendio (§ 1).

L'aumento del salario per il periodo di congedo è concesso dal datore di lavoro ma finanziato dall'Ufficio federale per la famiglia e gli affari civili e sociali ([Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben](#) - BAFzA).

La colonna portante della nuova legge è il cosiddetto “rifinanziamento senza interessi dell'aumento dello stipendio da parte del datore di lavoro” (*Refinanzierung einer Entgeltaufstockung des Arbeitgebers*): il datore di lavoro ha la possibilità di rifinanziare il pagamento anticipato dell'aumento di stipendio attraverso un prestito federale infruttifero stipulato con l'Ufficio federale per la famiglia e gli affari civili e sociali.

L'accordo sul congedo di cura della famiglia si stabilisce in forma scritta tra il datore di lavoro e il lavoratore (§ 3). L'aumento dello stipendio ammonta a circa la metà della differenza tra salario percepito in precedenza e lo stipendio che è erogato sulla base dell'orario ridotto. Qualora il tempo lavorativo sia ridotto del 50 per cento, il lavoratore percepirà il 75 per cento dell'ultimo stipendio lordo. In seguito, quando riprenderà l'attività professionale a tempo pieno, il lavoratore continuerà a percepire il 75 per cento del salario fino al saldo del debito orario accumulato.

Ogni lavoratore che abbia fatto richiesta del congedo per la cura della famiglia ha l'obbligo di stipulare un'assicurazione (*Familienpflegezeitversicherung*), allo scopo di coprire il rischio dell'impossibilità di pareggiare il saldo negativo in caso di morte o inabilità del lavoratore che potrebbe verificarsi durante il periodo di congedo (§ 4).

Infine, il rimborso del prestito garantito da parte del datore di lavoro avviene, in rate mensili, a decorrere dal termine del periodo di congedo del lavoratore.



Germania

Legge

## MINORI - TUTELA

### ***Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG) vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2975) - Legge sul rafforzamento di una protezione attiva dei bambini e degli adolescenti***

<http://www.moses-online.de/files/Gesetzblatt%2028.12.11.pdf>

La Legge federale per la protezione dei minori (*Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen - Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG*) del 22 dicembre 2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, si pone l'obiettivo di migliorare il sistema di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza in Germania contro l'abuso e l'abbandono e di promuovere lo sviluppo fisico, mentale e spirituale dei minori.

L'approvazione della legge in oggetto è stata ritenuta un atto necessario, poiché la norma riguardante la protezione contro le minacce al benessere dei bambini (§ 8a), introdotta nel 2003 nell'VIII Libro del Codice Sociale (*Achte Buch Sozialgesetzbuch*), si è rivelata inadeguata ai fini di una completa ed efficace tutela dei minori.

La Legge federale migliora la protezione dei bambini e degli adolescenti nei seguenti ambiti:

- 1) prevenzione precoce e reti di aiuto per i futuri genitori: la legge crea la base giuridica per l'aiuto alle famiglie prima e dopo la nascita del bambino nonché nei suoi primi anni di vita. Tutti gli attori che operano nel settore della tutela dei minori - i centri giovanili, le scuole, i servizi sanitari, gli ospedali, i medici, i centri di consulenza durante la gravidanza e la polizia - sono riuniti in una rete di cooperazione;
- 2) rafforzamento dell'uso delle ostetriche di famiglia;
- 3) esclusione dalle attività di assistenza ai minori delle persone con precedenti penali: i dipendenti nei servizi pubblici e del volontariato hanno l'obbligo di fornire un attestato di buona condotta;
- 4) facoltà per chi è tenuto al segreto professionale (medici, psicologi etc.) di trasmettere informazioni all'Ufficio di assistenza per i giovani (*Jugendamt*): la legge introduce nuove norme che, da un lato, tutelano il rapporto fiduciario tra il medico e il paziente e, dall'altro, rendono possibile, in caso di minaccia al benessere del minore, la trasmissione di rilevanti informazioni allo *Jugendamt*.

La legge si compone di 6 articoli.

Il nucleo centrale è l'articolo 1, che introduce la Legge per la cooperazione e l'informazione nell'ambito della tutela dei minori (*Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz - KKG*). Il KKG regola, in particolare, le modalità attraverso le quali i genitori devono essere informati sui servizi di supporto in materia di sviluppo del bambino.

L'articolo 2 modifica il § 8a dell'VIII Libro del Codice sociale - Assistenza ai bambini e agli adolescenti (*Achten Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe*).



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2011

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Con l'articolo 3 vengono modificati il Nono Libro del Codice Sociale - Riabilitazione e partecipazione delle persone inabili (*Neunte Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen*) e la Legge sui conflitti conseguenti alla gravidanza (*Schwangerschaftskonfliktgesetz*).

L'articolo 4 prevede che il Governo federale, con la collaborazione dei *Länder*, esamini gli effetti prodotti della nuova Legge federale sulla protezione dei minori e riferisca i risultati al *Bundestag* entro il 31 dicembre 2015 (Dovere di valutazione - *Evaluationspflicht*).

Attraverso l'articolo 5, il Ministero per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani (*Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend - BMFSFJ*) è autorizzato a rendere noto, attraverso la Gazzetta Ufficiale federale, la nuova versione dell'VIII Libro del Codice sociale.

Infine, l'articolo 6 regola l'entrata in vigore della legge.



## Regno Unito

### Legge

## ISTRUZIONE

### ***Education Act 2011***

(Legge promulgata il 15 novembre 2011)

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/21/contents>)

Il testo legislativo fa seguito ad un “libro bianco” pubblicato nel novembre 2010 dal *Department for Education (The Importance of Teaching)* e introduce disposizioni che incidono sull’ordinamento scolastico sotto diversi profili. Nell’intento di restituire autorevolezza alla funzione insegnante, in primo luogo, la legge conferisce agli insegnanti strumenti e garanzie in relazione alla disciplina degli alunni. A tale scopo essi sono abilitati a perseguire in vario modo l’ordine e il corretto comportamento nelle sedi scolastiche, potendo, ad esempio, perquisire gli alunni sospettati di possedere oggetti pericolosi o comunque non ammessi, ed assumere nei loro confronti provvedimenti restrittivi temporanei; a tutela degli insegnanti, d’altra parte, è previsto il loro anonimato nella fase istruttoria in caso di procedimento penale avviato su denuncia degli alunni. I profili disciplinari, inoltre, sono oggetto delle disposizioni che abilitano i dirigenti delle scuole pubbliche (*maintained schools*) di sospendere gli alunni dalla frequenza in modo temporaneo o permanente; gli aspetti procedurali delle relative decisioni, sottoponibili al riesame di un *review panel* su istanza dell’interessato o dei suoi rappresentanti legali, sono demandate alla regolamentazione ministeriale.

D’altra parte, la qualificazione degli insegnanti e la loro condotta professionale sono aspetti puntualmente considerati nel testo legislativo, che rimette al Ministro competente la disciplina di dettaglio nonché i poteri di accertamento e disciplinari. Gli insegnanti sono tenuti a superare un periodo di tirocinio (*induction period*) per poter accedere alla professione; in relazione alle loro responsabilità professionali è degna di nota la previsione concernente l’inclusione in un elenco pubblico degli insegnanti interdetti dalle loro funzioni (in quanto destinatari di *prohibition orders*).

In secondo luogo, la legge persegue l’incremento dell’autonomia e dei livelli qualitativi delle scuole pubbliche secondarie e delle *academies*. A tal fine sono rimossi, per un verso, gli oneri burocratici che gravano sugli istituti (tra cui quelli che ne limitavano la partecipazione ad inchieste e rilevazioni effettuate a livello internazionale), e per altro verso si promuove l’adeguatezza degli insegnamenti impartiti e del rendimento scolastico in relazione a standard nazionali (*English qualifications*). Sul rispetto di tali obiettivi vigila l’OFSTED, autorità indipendente di controllo sulla qualità dell’istruzione, di cui la legge riformula i poteri ispettivi quanto ai presupposti per il loro esercizio.

Tra le ulteriori materie disciplinate dalla legge si segnalano i requisiti per la gratuità della frequenza della scuola materna (*early years provision*), la devoluzione alle autonomie locali della regolamentazione di dettaglio della fruizione dei relativi servizi scolastici in funzione dei parametri reddituali e delle condizioni sociali delle famiglie; ed infine, l’autonomia scolastica, rafforzata dalle disposizioni che conferiscono maggiore libertà ai *colleges* in relazione alla loro organizzazione interna.



## Regno Unito

### Legge

## PENSIONI

### ***Pensions Act 2011***

**(Legge promulgata il 3 novembre 2011)**

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/19/contents>

Dopo essere stata più volte oggetto, negli ultimi anni, di interventi legislativi finalizzati ad una revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali, la disciplina pensionistica è stata recentemente incisa dalle misure contenute nel *Pensions Act 2011*, promulgato il 3 novembre 2011, dirette a contenere la spesa pubblica in questo ambito e a preconstituire basi adeguate per la sostenibilità finanziaria del sistema. Il provvedimento, annunciato nel programma del governo di coalizione liberal-conservatore, è stato preceduto da un “Libro bianco” del *Department of Work and Pensions* (DWP) dal titolo [A sustainable State Pension: when the State Pension age will increase to 66](#) (Cm 7956), apparso nel novembre 2010, che ne anticipava le linee fondamentali; alcune di esse, tuttavia, sono state modificate nel successivo esame parlamentare.

Saldandosi alle riforme introdotte dal precedente governo laburista (con i *Pensions Acts* del 2007 e del 2008), la legge del 2011 innova il regime delle pensioni con l’obiettivo di renderlo compatibile con il contesto sociale, demografico ed economico in mutamento, e ne articola la riforma su due assi principali: la revisione dell’età di accesso al trattamento pensionistico a carico dello Stato (*State pension*, che può articolarsi in una forma di base - “*Basic State Pension*” - percepita dai lavoratori dipendenti ed autonomi e indipendente dal reddito, e in una addizionale - “*State Second Pension*” - percepita dai soli lavoratori dipendenti in misura variabile in base al reddito e ai *National Insurance Contributions* versati oppure accreditati in modo figurativo) e la partecipazione automatica dei lavoratori a un fondo previdenziale aziendale (*automatic enrolment*); altre disposizioni sono dedicate alla revisione del regime pensionistico in ambiti specifici del settore pubblico (con riferimento ai magistrati).

La soglia anagrafica per beneficiare della *State pension* era già stata materia di interventi che, oltre a parificare il requisito dell’età per le donne e per gli uomini, ne hanno graduato il progressivo innalzamento dai 60 anni nel 2010 ai 65 anni nel 2020 (*Pensions Act 1995*); dal *Pensions Act 2007* tale soglia è stata poi portata a 66 anni nel 2026 ([Schedule 3, Table 2](#)) e, sempre dalla medesima legge, ulteriormente fissata a 67 anni nel 2036 ([Schedule 3, Table 3](#)) e a 68 anni nel 2046 ([Schedule 3, Table 4](#)). Da ultimo, le stime dell’andamento demografico, indicative di una maggiore aspettativa di vita delle persone, e i dati relativi alla grave crisi economico-finanziaria tuttora in atto hanno indotto il legislatore a rimodulare, con il *Pensions Act 2011*, il calendario precedentemente stabilito per il graduale incremento dell’età di accesso alla pensione, anticipando nel tempo l’applicazione del requisito dei 66 anni. In base alle nuove previsioni (e ferma restando la soglia più avanzata dei 68 anni da raggiungere nel 2046), questo requisito anagrafico è

*segue*



ora destinato ad applicarsi già nell'ottobre del 2020 per gli uomini e le donne beneficiari della *State pension*, con un innalzamento progressivo dell'età (tra il 2016 e il 2018) più rapido per le donne in conseguenza della parificazione prescritta dalla normativa europea in materia di parità di trattamento fra uomini e donne nel mercato del lavoro.

L'evoluzione demografica lascia in ogni caso prevedere ulteriori opzioni di riforma delle prestazioni pensionistiche a carico dello Stato, prefigurate a lungo termine dal Governo nel recente documento di consultazione [A state pension for the 21st century](#); al momento, e in termini più ravvicinati, è orientamento del Governo anticipare agli anni tra il 2026 e il 2028 l'introduzione a regime dell'età di pensionamento di 67 anni.

Con riferimento all'adesione del lavoratore a un fondo aziendale, è stato già scrupolo del legislatore incentivare i lavoratori, con il *Pensions Act 2008*, alla scelta di un fondo previdenziale in cui versare contributi volontari in misura adeguata a preconstituire il proprio trattamento pensionistico. La scarsa propensione, specie nelle fasce a più basso reddito della popolazione del Regno Unito, ad accantonare risparmi sufficienti a garantirsi un adeguato tenore di vita negli anni di pensionamento, in particolare, ha fatto sì che l'incoraggiamento al risparmio previdenziale sia stato rafforzato con la previsione dell'iscrizione automatica del lavoratore, a partire dall'autunno 2012, al fondo istituito presso il datore di lavoro (*workplace pension scheme*), salva la sua diversa scelta di optare per un fondo esterno; contestualmente, il legislatore ha istituito uno schema modello, il *National Employment Saving Trust*, al quale i fondi aziendali possono uniformarsi.

Collegandosi a queste recenti premesse, e facendo seguito ai risultati di un'indagine svolta in materia, affidata ad una commissione indipendente (*Independent Public Service Pension Commission*), la nuova legge assesta lo schema vigente individuando, tra l'altro, le soglie di reddito che comportano l'automatico arruolamento del lavoratore al fondo pensione aziendale e prevedendo un termine opzionale di tre mesi per la decorrenza dei relativi effetti. L'intervento legislativo, peraltro, si è reso necessario anche a seguito di una pronuncia della Corte Suprema del Regno Unito, del 27 luglio 2011, che aveva censurato alcune incongruenze delle forme a contribuzione definita caratteristiche di determinate categorie di fondi aziendali; a tale riguardo la legge riporta una più stringente definizione dei *money purchase benefits*, schemi assimilabili ai piani di risparmio in cui l'entità della pensione dipende dall'ammontare dei versamenti, in ciò distinti dagli schemi a prestazione definita (cosiddetti *final salaries*) in cui l'entità della pensione dipende dal livello stipendiale al momento del pensionamento e dagli anni di adesione al fondo.

La legge innova, infine, il meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici (pubblici e privati) e delle prestazioni di sicurezza sociale (*social security benefits*): esso viene ancorato dalla legge all'indice dei prezzi al consumo in luogo dell'indice dei prezzi al dettaglio, ritenendo il primo parametro - conforme alla metodologia adottata nell'Unione europea - più idoneo a rappresentare l'andamento dell'inflazione. A salvaguardia delle pensioni minime (*Basic State Pensions*) e del loro effettivo adeguamento è previsto, in particolare, il riferimento al maggiore di tre indici, costituiti rispettivamente dall'incremento medio annuale delle retribuzioni, dall'andamento dei prezzi e dall'aumento percentuale del 2,5%.

## Indice delle voci

|   |        |
|---|--------|
| AGRICOLTURA (FR) .....                                  | 29     |
| AMBIENTE - TUTELA (FR) .....                            | 43     |
| AUTONOMIA LOCALE (UK).....                              | 20     |
| BIOTECNOLOGIE – BREVETTI D’INVENZIONE (FR) .....        | 29     |
| COLLETTIVITÀ TERRITORIALI (FR) .....                    | 43     |
| DEBITORI – STATISTICHE (DE) .....                       | 36     |
| DIRITTI D’AUTORE (FR) .....                             | 45     |
| DIRITTO PENALE (DE) .....                               | 15     |
| ECONOMIA (FR) .....                                     | 30, 32 |
| ENTI PUBBLICI (UK) .....                                | 22     |
| FAMIGLIA (DE) .....                                     | 48     |
| FINANZA PUBBLICA (FR).....                              | 30, 32 |
| FORZE ARMATE (UK) .....                                 | 23     |
| IMPOSTE E TASSE (DE) .....                              | 38     |
| IMPOSTE E TASSE (ES).....                               | 40     |
| ISTRUZIONE (UK).....                                    | 52     |
| MALATI – ASSISTENZA (DE) .....                          | 48     |
| MEDICINALI – CONTROLLO (FR) .....                       | 46     |
| MINORI DEVIANTI – RIEDUCAZIONE (FR) .....               | 9      |
| MINORI – TUTELA (DE) .....                              | 50     |
| PENSIONI (UK) .....                                     | 53     |
| PARLAMENTARI (DE).....                                  | 13     |
| PROCESSO CIVILE (FR) .....                              | 11     |
| PROCESSO PENALE (FR) .....                              | 11     |
| PROCESSO PENALE MINORILE (FR).....                      | 9      |
| PUBBLICO IMPIEGO (ES).....                              | 40     |
| PUBBLICI UFFICIALI (DE) .....                           | 15     |
| SANITÀ (FR).....  | 46     |
| SERVIZI DI SICUREZZA – CONTROLLO PARLAMENTARE (DE)..... | 16     |
| SICUREZZA SOCIALE (FR).....                             | 34     |
| TERRORISMO (UK) .....                                   | 24     |
| UNIONI CIVILI (DE) .....                                | 18     |

**Legenda:** FR = Francia  
DE = Germania  
UK = Regno Unito  
ES = Spagna

